SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 2006.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2005, con il quale sono stati nominati i novantasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato per il quinquennio 2005 - 2010;

Vista la sentenza n. 6839/06 del TAR Lazio, con la quale è stato accolto il ricorso della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), in relazione alla lamentata sottrazione di un posto di rappresentante nella consiliatura del CNEL per il quinquennio 2005 - 2010, posto assegnato al Sindacato Padano (SIN.PA.) nella persona del sig. Alessandro Gemme;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota in data 13 settembre 2006, di dare esecuzione alla sentenza sopra richiamata, in quanto non sono ravvisabili profili utili di censura;

Ritenuto pertanto di assegnare alla CGIL il posto, in seno al CNEL, precedentemente attribuito al SIN.PA.;

Vista la nota del 10 ottobre 2006, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ha designato il sig. Aldo Amoretti in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti nell'ambito dei dodici componenti del settore industria del CNEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Aldo Amoretti è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per il quinquennio 2005 - 2010, in qualità di rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) nell'ambito della categoria lavoratori dipendenti, settore industria, al posto del sig. Alessandro Gemme.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 210

07A00067

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito del crollo di un edificio nel comune di Monterenzio, località San Benedetto del Querceto, in provincia di Bologna, il giorno 23 dicembre 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 23 dicembre 2006 si è verificato il crollo di un intero edificio nel comune di Monterenzio, località San Benedetto del Querceto, in provincia di Bologna in seguito ad una esplosione causata da una fuga di gas;

Considerato che a seguito del predetto evento si sono verificati danni agli edifici circostanti, ad attività economiche, alla chiesa parrocchiale, nonché l'evacuazione di una casa di riposo privata e degli edifici vicini;

Considerato, inoltre, che a causa del suddetto evento calamitoso hanno perso la vita cinque persone di cui un vigile del fuoco volontario intervenuto nelle prime fasi del contesto emergenziale di cui trattasi, nonché il ferimento di altre quattro persone;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del 24 dicembre 2006 del Presidente della Regione Emilia Romagna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito del crollo di un edificio nel comune di Monterenzio, località San Benedetto del Querceto, in provincia di Bologna il giorno 23 dicembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00112

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa, nelle prospicienti aree marine e nel territorio dell'isola di Linosa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2006, con il quale il sopra citato stato di emergenza è stato esteso al territorio dell'isola di Linosa;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, al fine di consentire l'espletamento ed il completamento delle attività previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3516 del 20 aprile 2006, finalizzata al superamento delle situazioni di criticità in atto nelle predette isole;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota del 21 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa, nelle prospicienti aree marine e nel territorio dell'isola di Linosa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00111

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato-Presidente della regione Puglia del 13 dicembre 2006 con la quale

è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza, stante la necessità di fruire ancora di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Ravvisata, peraltro, la necessità di assicurare la proroga del contesto emergenziale per il completamento di tutti gli interventi ancora in atto, necessari alla tutela delle acque;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali ancora in corso in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione di cui in premessa degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: Prodi

07A00113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici, concernenti la medesima area, verificatisi nel mese di ottobre 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002, nonché i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, anche in considerazione della nuova fase eruttiva dell'Etna che sta causando gravi disagi sull'intero sistema dei trasporti regionali;

Viste le richieste dei comuni della provincia di Catania interessati dai predetti fenomeni, pervenute in ordine alla necessità di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota della Regione Siciliana del 6 dicembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: Prodi

07A00114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in ordine ai gravi eventi sismici, verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2005, con il quale da ultimo è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del Presidente della regione Molise - Commissario delegato del 14 novembre e del 4 dicembre 2006 con le quali si rappresenta la necessità di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza necessario per porre in essere i lavori e gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario;

Vista la nota del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato del 18 ottobre 2006 con la quale viene evidenziato che continuano a sussistere le condizioni che hanno dato luogo alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che, per quanto rappresentato dai Presidenti delle regioni Molise e Puglia - Commissari delegati e tenuto conto che sono tuttora in corso le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita, si rende necessario prorogare per ulteriori dodici mesi lo stato d'emergenza;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00115

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione agli eventi meteorologici, che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, nel mese di novembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nel mese di novembre 2005;

Vista la nota del 20 ottobre 2006 con la quale la regione Toscana ha chiesto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori tre mesi finalizzata alla chiusura degli interventi ancora in corso di ultimazione;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività dirette al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di consentirne la prosecuzione per il definitivo rientro nell'ordinario;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nel mese di novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00116

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2006.

Proroga dello stato di emergenza, in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 e, in particolare, l'art. 2 inerente alla messa in sicurezza delle grandi dighe;

Considerato che si rende necessario porre in essere azioni finalizzate alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;

Considerato che persistono gli elementi di rischio per la pubblica e privata incolumità, a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per il cui contenimento risulta necessario adottare provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Valle d'Aosta con la nota 16624/GAB del 19 dicembre 2006;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 27 dicembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche in relazione alla improcrastinabile necessità di provvedere alla messa in sicurezza della diga di Beauregard, fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Presidente: PRODI

07A00117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2006.

Modificazione del decreto 3 maggio 2006, recante il riconoscimento, al sig. Fernandez Medina Gerardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 3 maggio 2006 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Ingeniero Tècnico Agrìcola» conseguito in Spagna dal sig. Fernandez Medina Gerardo, nato il 26 maggio 1975 a Valladolid (Spagna) quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'allegato A, lettera *b)* del citato decreto è stato fatto riferimento alla «dichiarazione di disponibilità di uno psicologo tutor» nonché ad un professionista con una anzianità di iscrizione all'albo professionale di «almeno cinque anni»;

Vista l'istanza presentata dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali in data 26 ottobre 2006 e dal sig. Fernandez in data 27 novembre 2006;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 3 maggio 2006 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Ingeniero Tècnico Agricola» conseguito in Spagna dal sig. Fernandez Medina Gerardo, nato il 26 maggio 1975 a Valladolid (Spagna) quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali è modificato come segue: nell'allegato A - punto *b)* il riferimento allo «psicologo tutor» è sostituito dalla espressione «dottore agronomo e dottore forestale tutor» e la previsione della anzianità di iscrizione all'albo professionale del professionista pari ad «almeno cinque anni» è sostituita dalla previsione di una anzianità di iscrizione di «almeno otto anni».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 maggio 2006.

Roma, 20 dicembre 2006

Il direttore generale: PAPA

07A00029

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 2007.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2007, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della prov-

vista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2006 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 3,647% e 3,597%;

Vista la lettera del 20 dicembre 2006, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2007;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2007 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 3,80% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 3,75% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 4,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 4,15 % per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 4,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2007

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CARPENTIERI

07A00118

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 ottobre 2006.

Rideterminazione dei sussidi da corrispondere ai cittadini affetti da morbo di Hansen.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, recante «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari»;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, rccante « Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126 e alla legge 13 agosto 1980, n. 463»;

Visto l'art. 1, comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»;

Visto l'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con il quale si dispone che le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi sopraccitate;

Decreta:

L'entità del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen è individuata, a decorrere dall'anno 2006, nel modo seguente:

a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di € 29,00 giornalieri;

b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di € 34,00 giornalieri;

c) il sussidio è integrato di € 6,00 giornalieri per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età se conviventi e non titolari di reddito proprio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 238

07A00068

DECRETO 14 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Feudox MZ», registrato al n. 12199.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 aprile 2004 dall'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Rame Sariaf ora ridenominato Feudox MZ;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Dimetomorf - Mancozeb;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato FEUDOX MZ con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-150-250-500-750 e Kg 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001;

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1971 e 16 aprile 2004;

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreti del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12199.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

FEUDOX MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE

Composizione:
- Dimetomorf puro ....g. 9
- Mancozeb puro ....g. 60
- Coformulanti q. b. a ....g. 100

SARIAF GOWAN S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (Terni)

Taglie: gr 50-100-150-250-500-750
kg 1-5-10-20-25

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di copertura.
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite *(Phomopsis viticola)*.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* 200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha) iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10-12 giorni.
Pomodoro, Patata:: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di 200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha) iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10-12 giorni.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

ATTENZIONE
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata. Su pomodoro i trattamenti sono ammessi solo fino alla prima fioritura

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

FEUDOX MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE

Composizione:
- Dimetomorf puro ....g. 9
- Mancozeb puro ....g. 60
- Coformulanti q. b. a ....g. 100

SARIAF GOWAN S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO SpA – Aprilia (LT)
A.D.I.C.A. Srl – Nera Montoro (Terni)

Taglie: gr 50-100

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A11873

DECRETO 14 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zefir WG», registrato al n. 13591.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2000 e successiva integrazione del 7 settembre 2005 dall'impresa Sivam S.p.a. con sede legale in via Scarlatti, 30 - Milano diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Sivam 3A ora ridenominato Zefir WG;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: tebuconazolo;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sulphur Mills Ltd. - Guarajat (India);

Sinochem Ningbo Chemicals CO. LTD - Ningbo (P.R.C.);

Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara);

Adica S.r.l. - via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (Terni);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sivam S.p.a. con sede legale in via Scarlatti, 30 - Milano è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato ZEFIR WG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg 0,5 -1 - 5 - 10 -15 - 20.

Prodotto presso: Adica S.r.l. - via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreto del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004.

Importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dagli stabilimenti dell'Imprese:

Sulphur Mills Ltd. — Guarajat (India);

Sinochem Ningbo Chemicals CO. LTD - Ningbo (P.R.C.),

nonché confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13591.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio;

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ZEFIR WG

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite e cereali (frumento, orxo)
Tipo di formulazione : granuli idrodisperdibili

COMPOSIZIONE
- Tebuconazolo puro g. 20
- Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

SIVAM – Società Italiana Veterinaria Agricola Milano SpA - Via Scarlatti, 30 – 20124 Milano

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di produzione: A.D.I.C.A. S.r.l. – Via dello Stabilimento 11, Nera Montoro (TR);
SULPHUR MILLS Ltd. – Guarajat (India)
SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD - Ningbo (P.R.C.)
Officine di confezionamento: CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE);

Registrazione Ministero della Salute n. .... del ....

Contenuto netto: kg 0,5-1-5-10-15-20 - Partita Nr.

***INFORMAZIONI PER IL MEDICO** : SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).*
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. METABOLISMO: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. TERAPIA: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
E' un prodotto fungicida in formulazione granuli idrodisperdibili ad azione sistemica, preventiva, curativa ed eradicante. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e traslocato attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo cosi' al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Vite
- contro Oidio (*Uncinula necatrix*)
intervenire alla dose di 0,05% (50 g per 100 litri di acqua, massimo 500 g/ha) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. Dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Numero massimo di trattamenti su vite: 2.

Cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo
- contro Oidio
intervenire alla dose di 0,06% (60 g per 100 litri di acqua, massimo 480 g/ha) alla comparsa dei primissimi sintomi e ripetere secondo necessità.

Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirica*)
0,05-0,06% (50-60 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha) in miscela con fungicidi di copertura (ad esempio Captano, Mancozeb, Dodina, Propineb, etc.). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*)
0,05-0,06% (50-60 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1500 g/ha).
Numero massimo di trattamenti su melo e pero: 4.

Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarine, susino)
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1400 g/ha)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra loro alla dose di 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1400 g/ha)
- contro mal bianco (*Spaerotheca pannosa*)
0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1400 g/ha)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,06% (60 g per 100 litri di acqua, massimo 930 g/ha).
Numero massimo di trattamenti su drupacee: 2.

Asparago
contro Oidio, ruggini, stemfiliosi
intervenire alla dose di 0,06% (60 g per 100 litri di acqua, massimo 600 g/ha) dopo la raccolta dei turioni, alla comparsa dei primissimi sintomi.

Cereali (Frumento e Orzo)
- intervenire alla dose di 1,25 kg/ha posizionando il trattamento come segue:
contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento - levata
contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
contro Septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.
Numero massimo di trattamenti su frumento e orzo: 1.

Tappeti erbosi
- contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*
intervenire alla dose di 1,9-2,5 kg/ha alla prima comparsa dei sintomi.

COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.
Attenzione: evitare che donne in età fertile risultino esposte al prodotto - evitare che in età fertile effettuino lavorazioni agricole nelle 48 ore successive al trattamento.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, ciliegio, albicocco, susino; melone, cocomero, carciofo, 3 giorni per cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, frumento e orzo.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A11876

DECRETO 18 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Feudox R», registrato al n. 12200.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 aprile 2004 dall'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Rame Sariaf Blu ora ridenominato Feudox R;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Rame - Dimetomorf;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 10 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente denominato FEUDOX R con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-l00-150-250-500-750 e kg 1-5-10-20-25

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001;

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1971 e 16 aprile 2004;

Adica S.r.l. - Nera Montoro (Terni), autorizzato con decreti del 19 novembre 1998 e 22 settembre 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12200.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio;

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

FEUDOX R

Fungicida sistemico e di contatto contro peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del melone.

Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Dimetomorf puro .... g 6
Rame metallo (da Ossicloruro tetraramico) .... g 40
Coformulanti q.b. a .... g 100

SARIAF GOWAN S.p.A. – Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
A.D.I.C.A. S.r.l. – Nera Montoro (Terni)

Taglie: gr 50-100-150-250-500-750; kg 1-5-10-20-25.

Partita n

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali; ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, in caso di cupremia elevata usare chelanti, penicillamina, se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.
Dimetomorf:--
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Fungicida di contatto e citotropico a sistemicità locale che agisce direttamente sul micelio del fungo. Risultano pertanto sensibili tutti gli stadi di sviluppo del fungo dalla germinazione delle zoospore alla formazione degli sporangiofori. Il prodotto possiede un'azione curativa per 2-3 giorni dopo l'inizio dell'infezione.

MODALITA'E DOSI D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle seguenti dosi per ettolitro, distribuiti con pompe a volume normale.
Vite: 350 g/hl (3,5 Kg/ha) contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* intervenire ogni 10-12 giorni a partire dalla prima pioggia infettante. Il prodotto presenta un'azione collaterale contro Marciume acido e Botrite.
Pomodoro, Patata: 300-350 g/hl (3-3,5 Kg/ha) contro Peronospora *(Phitophthora infestans)* intervenire ogni 7-9 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimati per lo sviluppo della malattia.
Melone: 300-350 g/hl (3-3,5 Kg/ha) contro Peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)* intervenire ogni 7-9 giorni, iniziando dal momento in cui si verificano le condizioni ottimati per lo sviluppo della malattia.

FITOTOSSICITA': non trattare in fioritura.

COMPATIBILITA': Il prodotto è miscibile con insetticidi ed anticrittogamici.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: stemperare il prodotto in poca acqua a parte, indi versarlo nel totale quantitativo di acqua, rimescolando con cura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

FEUDOX R

Fungicida sistemico e di contatto contro peronospora della vite, della patata, del pomodoro e del melone.

Polvere Bagnabile

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Dimetomorf puro .... g 6

Rame metallo (da Ossicloruro tetraramico) .... g 40

Coformulanti q.b. a .... g 100

SARIAF GOWAN S.p.A. - Via Morgagni, 68 – Faenza (RA)

NOCIVO

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officina di produzione
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
A.D.I.C.A. S.r.l. – Nera Montoro (Terni)

Taglie: gr 50-100

Partita n

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione. Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Rame metallo (da Ossicloruro) e Dimetomorf, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Rame: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, in caso di cupremia elevata usare chelanti, penicillamina, se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.

Dimetomorf:--

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A11874

DECRETO 18 dicembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Skakko R Blu WDG», registrato al n. 12267.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 giugno 2004 dall'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Skakko R Blu WDG;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: fosetil alluminio - rame;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 26 ottobre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni commesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf Gowan S.p.a. con sede legale in via Morgagni, 68 - Faenza (Ravenna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato SKAKKO R BLU WDG con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100-200-500 e kg 1-2-5-8-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

Isagro S.p.a. - Aprilia (Latina), autorizzato con decreti del 31 ottobre 1971 e 16 aprile 2004.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12267

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SKAKKO R BLU WDG

Fungicida sistemico e di copertura
Tipo di formulazione :granuli idrodispersibili

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro.................................... g. 25
- Rame metallo puro....................................... g. 25
- Coformulanti..q.b. a 100

SARIAF GOWAN S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....
Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Taglie: g. 100-200-500; Kg. 1-2-5-8-10-15-20
Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI
Durante la fase di carico e miscelazione del prodotto utilizzare occhiali protettivi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 25% e RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SINC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Lo SKAKKO R BLU WDG è un fungicida antiperonosporico ad ampio spettro d'azione, con effetto preventivo, dato dalla combinazione di Fosetil Alluminio, ad azione sistemica, in formulazione di microgranuli idrodisperdibili, in grado di proteggere anche la vegetazione che si forma successivamente ai trattamenti e l'Ossicloruro di rame, dotato di prolungata azione di copertura, resistenza al dilavamento e ampio spettro fungicida, compresa un'apprezzabile attività di contenimento delle batteriosi.
Per queste caratteristiche viene impiegato ad intervalli più ampi rispetto ai fungicidi tradizionali di contatto o penetranti nella difesa delle seguenti culture dalle sotto elencate malattie:
- **AGRUMI** (arancio, limone, pompelmo, mandarino): contro la Phytophthora spp. (gommosi parassitaria del colletto e Allupatura dei frutti), Antracnosi e Mal secco, a 500 g/hl.
- **VITE:** contro la Peronospora alla dose di 350-500 g/hl (3,5-5 Kg/Ha) intervenendo preventivamente ogni 8–12 giorni; impiegare le dosi più elevate quando si adotta il turno di intervento più lungo e in caso di elevata pressione di malattia.
- **PERO:** contro Maculatura bruna alla dose di 200 g/hl. Alla caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme; in post allegagione (frutti 2-3 cm) alla dose di 100g/hl.
- **PESCO:** contro Bolla e Corineo, 400-600 g/hl durante la caduta delle foglie e al rigonfiamento delle gemme.
- **POMODORO:** contro Peronospora, Alternaria, e Septoria, e con azione preventiva di contenimento delle Batteriosi, intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.
- **PATATA:** contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni a 4-6 Kg/ha.
- **FRAGOLA:** contro Marciume del colletto intervenire da dopo la crisi del trapianto fino alla prefioritura a 250-400 g/hl.
- **CARCIOFO:** contro Peronospora intervenire ogni 8-12 giorni, a 4-6 Kg/ha.
- **CUCURBITACEE** (cetriolo, melone, cocomero): contro Peronospora, intervenire ogni 8-12 giorni a 6 Kg/ha.
- **LATTUGA - SPINACIO:** contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi e Septoriosi alla dose di 3-5 kg./ha.
- **ORNAMENTALI:** contro Peronospora, Antracnosi, Alternariosi, Batteriosi alla dose di 400-600 g./hl.

COMPATIBILITA': Il formulato non è compatibile con prodotti a formazione oleosa, i concimi fogliari a base azotata e i formulati a base di Dicofol.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITA': Su vite e cucurbitacee non trattare in piena fioritura. Può essere fitotossico su pesco se distribuito in piena vegetazione. Su varietà di orticole e ornamentali poco note, si consiglia di effettuare saggi preliminari. Nel corso del trattamento tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti: 40 giorni prima della raccolta su pero, pesco e vite, 30 giorni per la fragola, 15 giorni per gli agrumi, spinacio, carciofo e cucurbitacee, 20 giorni per tutte le altre colture,

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SKAKKO R BLU WDG

Fungicida sistemico e di copertura
Tipo di formulazione :granuli idrodispersibili

Composizione:
- Fosetil Alluminio puro. . . . . g. 25
- Rame metallo puro. . . . . g. 25
- Coformulanti. . . . . .q.b. a 100

SARIAF GOWAN S.P.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. .... del ....
Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)

Taglie: g. 100
Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 25% e RAME 25%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO: sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
RAME: Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SINC, emolisi, vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo, irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A11875

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. Agricola Frutticola Paretana», in Santa Maria la Carità.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli Enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2006 con la quale la dott.ssa Giovanna Zinno è stata nominata commissario liquidatore della società soc. coop. Agricola Frutticola Paretana, con sede in Santa Maria la Carità (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 alla dott.ssa Giovanna Zinno;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la dott.ssa Giovanna Zinno non ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa Autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione alla dott.ssa Giovanna Zinno, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11632

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fincoop soc. coop. a r.l.», in Capriati al Volturno.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli Enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006 con il quale l'avv. Ornella Palmieri è stata nominata commissario liquidatore della società Fincoop soc. coop. a r.l., con sede in Capriati al Volturno (CE), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 dell'avv. Ornella Palmieri;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Tenuto conto delle controdeduzioni prodotte dall'avv. Ornella Palmieri a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento per l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 145/2002;

Ritenuto che tali controdeduzioni non sono esaurienti in quanto non è stata esplicitata l'esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale, considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Ornella Palmieri, revocata.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11633

DECRETO 22 novembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Labour soc. coop. a r.l.», in San Demetrio Corone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli Enti cooperativi;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato»;

Visto in particolare l'art. 6 che prevede la possibilità di conferma, revoca, modifica o rinnovo delle nomine degli organi di vertice negli organismi, comunque denominati, conferite nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006 con il quale l'avv. Francesco Saverio Sesti, è stato nominato commissario liquidatore della società Labour soc. coop. a r.l., con sede in San Demetrio Corone (CS), già in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 28 luglio 2004;

Vista la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, inviata in data 19 ottobre 2006 dell'avv. Francesco Saverio Sesti;

Vista l'integrazione della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, inviata in data 27 ottobre 2006, dove veniva precisato che il *curriculum* del predetto commissario non riportava espressamente l'indicazione della esperienza professionale in materia fallimentare e/o concorsuale;

Considerato che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il predetto commissario non ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni a questa autorità di vigilanza;

Ritenuto che pertanto non risulta documentata l'esperienza in materia fallimentare e/o concorsuale considerata imprescindibile per l'incarico in questione;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Guarino nato a Napoli l'11 settembre 1969, con studio in Napoli, in Piazzetta Grande Archivio n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Francesco Saverio Sesti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11634

DECRETO 24 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Servizi Portuali PRA - Società cooperativa a r.l.», in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Servizi Portuali PRA - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale 03466170101) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964, residente in Ceriale (Savona), via Aurelia n. 129/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A12085

DECRETO 28 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Cantina sociale Frassinito - Soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Bari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 luglio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Cantina sociale Frassinito - Soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Sammichele di Bari (codice fiscale 00264820721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Ranieri Domenico, nato a Bari il 1º aprile 1972, con studio in Bari, via Redi n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A12083

DECRETO 28 novembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Beta - Piccola società cooperativa a r.l.», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Coooperativa Beta - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza (codice fiscale 01298610765) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Postiglione, nato ad Angri (Salerno) il 22 agosto 1956, con studio in Salerno, piazza Sedile di Portanova, n. 35 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A12084

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale della siccità, verificatasi nel corso dell'anno 2006 nella regione Piemonte, province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Siccità dal 1° gennaio 2006 al 25 settembre 2006, nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemonte subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

ALESSANDRIA : SICCITA' DAL 01/05/2006 AL 15/09/2006;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a); b); c); d);
nel territorio dei comuni di ALESSANDRIA, ALFIANO NATTA, ALTAVILLA MONFERRATO, ARQUATA SCRIVIA, BASALUZZO, BASSIGNANA, BERGAMASCO, BISTAGNO, BORGORATTO ALESSANDRINO, BOSCO MARENGO, CAMINO, CAPRIATA D'ORBA, CARBONARA SCRIVIA, CARENTINO, CAREZZANO, CARTOSIO, CASAL CERMELLI, CASALE MONFERRATO, CASALNOCETO, CASSANO SPINOLA, CASSINELLE, CASTELLAR GUIDOBONO, CASTELLAZZO BORMIDA, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELETTO MERLI, CASTELLETTO MONFERRATO, CASTELNUOVO BORMIDA, CASTELSPINA, CAVATORE, CERESETO, CERRINA MONFERRATO, CONIOLO, CONZANO, CREMOLINO, CUCCARO MONFERRATO, DENICE, FELIZZANO, FRANCAVILLA BISIO, FRASCARO, FRASSINELLO MONFERRATO, FRASSINETO PO, FRESONARA, FRUGAROLO, FUBINE, GABIANO, GAMALERO, GAVAZZANA, GIAROLE, GROGNARDO, LU, MALVICINO, MASIO, MELAZZO, MERANA, MIRABELLO MONFERRATO, MOLARE, MOMBELLO MONFERRATO, MONCESTINO, MONTECASTELLO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, MURISENGO, NOVI LIGURE, OCCIMIANO, ODALENGO GRANDE, ODALENGO PICCOLO, OTTIGLIO, OVIGLIO, OZZANO MONFERRATO, PADERNA, PARETO, PASTURANA, PECETTO DI VALENZA, PIETRA MARAZZI, POMARO MONFERRATO, PONTESTURA, PONTI, PONZONE, PONZANO MONFERRATO, PRASCO, PREDOSA, QUARGNENTO, QUATTORDIO, RIVARONE, ROSIGNANO MONFERRATO, SAN SALVATORE MONFERRATO, SANTAGATA FOSSILI, SARDIGLIANO, SERRALUNGA DI CREA, SERRAVALLE SCRIVIA, SEZZADIO, SILVANO D'ORBA, SOLERO, SOLONGHELLO, SPIGNO MONFERRATO, SPINETO SCRIVIA, TASSAROLO, TERRUGGIA, TERZO D'ACQUI, TICINETO, TORTONA, TREVILLE, VALENZA, VIGUZZOLO, VILLADEATI, VILLALVERNIA, VILLAMIROGLIO, VILLAROMAGNANO, VISONE, VOLPEDO;

ASTI : - SICCITA' DAL 01/04/2006 AL 31/08/2006
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a); b); c); d);
nel territorio dei comuni di ALBUGNANO, ARAMENGO, ASTI, BALDICHIERI, BERZANO SAN PIETRO, BUTTIGLIERA, CAMERANO CASASCO, CANTARANA, CASTELL'ALFERO, CAPRIGLIO, CASTELLERO, CASTELNUOVO DON BOSCO, CELLARENGO, CERRETO, CHIUSANO, CINAGLIO, CISTERNA D'ASTI, COCCONATO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, COSSOMBRATO, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, MARETTO, MOMBALDONE, MONALE, MONCUCCO TORINESE, MONTABONE, MONTAFIA, MONTECHIARO D'ASTI, MONTIGLIO MONFERRATO, MORANSENGO, OLMO GENTILE, PASSERANO MARMORITO, PIEA, PINO D'ASTI, PIOVA' MASSAIA, ROATTO, ROBELLA, ROCCAVERANO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN GIORGIO SCARAMPI, SAN PAOLO SOLBRITO, SEROLE, SETTIME, SOGLIO, TIGLIOLE, TONENGO, VALFENERA, VIALE, VILLAFRANCA D'ASTI, VILLANOVA D'ASTI, VILLA SAN SECONDO;

BIELLA : - SICCITA' DAL 01/04/2006 AL 14/09/2006
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a); d);
nel territorio dei comuni di AILOCHE, ANDORNO MICCA, BENNA, BIELLA, BIOGLIO, BORRIANA, BRUSNENGO, CALLABIANA, CAMANDONA, CAMBURZANO, CAMPIGLIA CERVO, CANDELO, CAPRILE, CASTELLETTO CERVO, CAVAGLIA', CERRETO CASTELLO, CERRIONE, COGGIOLA, COSSATO, CREVACUORE, DONATO, GAGLIANICO, GRAGLIA, GUARDABOSONE, LESSONA, MAGNANO, MASSAZZA, MIAGLIANO, MONGRANDO, MOSSO, MOTTALCIATA, MUZZANO, NETRO, OCCHIEPPO INFERIORE, OCCHIEPPO SUPERIORE, PETTINENGO, PIATTO, PIEDICAVALLO, PISTOLESA, POLLONE, PONDERANO, PORTULA, POSTUA, PRALUNGO, PRAY BIELLESE, QUAREGNA, QUITTENGO, RONCO BIELLESE, ROPPOLO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA, SALUSSOLA, SAN PAOLO CERVO, SANDIGLIANO, SELVE MARCONE, SOPRANA, SORDEVOLO, SOSTEGNO, TAVIGLIANO, TERNENGO, TOLLEGNO, TORRAZZO, TRIVERO, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLE MOSSO, VALLE SAN NICOLAO, VEGLIO, VERRONE, VIGLIANO BIELLESE, VILLA DEL BOSCO, VILLA NOVA BIELLESE, ZIMONE, ZUBIENA, ZUMAGLIA;

CUNEO : - SICCITA' DAL 01/04/2006 AL 25/09/2006
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a); b); c); d);
nel territorio dei comuni di ALTO, ALBARETTO DELLA TORRE, ARGUELLO, BAGNASCO, BAGNOLO PIEMONTE, BALDISSERO D'ALBA, BARGE, BATTIFOLLO, BELVEDERE LANGHE, BENE VAGIENNA, BENEVELLO, BERGOLO, BERNEZZO, BONVICINO, BORGOMALE, BOSIA, BOSSOLASCO, BOVES, BRA, BRIAGLIA, BRIGA ALTA, BRUSCA, CAMERANA, CAPRAUNA, CARAGLIO, CARRU', CASTELLETTO STURA, CASTELLETTO UZZONE, CASTELLINO TANARO, CASTELNUOVO CEVA, CASTINO, CENTALLO, CERESOLE ALBA, CERRETO, CERVASCA, CERVERE, CEVA, CHERASCO, CHIUSA DI PESIO, CIGLIE', CISSONE, CLAVESANA, CORTEMILIA, CRAVANZANA, CUNEO, DRONERO, ENVIE, FARIGLIANO, FEISOGLIO, FOSSANO, GARRESIO, GORZEGNO, GOTTASECCA, IGLIANO, LEQUIO TANARO, LEQUIO BERRIA, LESEGNO, LEVICE, LISIO, MAGLIANO ALPI, MANTA, MAGARITA, MARSAGLIA, MOMBASIGLIO, MOMBARCARO, MONDOVI', MONESIGLIO, MONTA', MONTALDO ROERO, MONTANERA, MONTEU ROERO, MONTEZEMOLO, MOROZZO, MURAZZANO, NARZOLE, NIELLA BELBO, NUCETTO, ORMEA, PAROLDO, PERLETTO, PERLO, PEZZOLO VALLE UZZONE, PEVERAGNO, PIOZZO, PRIERO, PRIOCCA, PRIOLA, PRUNETTO, ROASCIO, ROCCA CIGLIE', ROCCAFORTE MONDOVI', SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SALICETO, SALMOUR, SAN BENEDETTO BELBO, SAN MICHELE MONDOVI', SANFRE', SANFRONT, SANT ALBANO STURA, SANTOS TEFANO ROERO, SAVIGLIANO, SCAGNELLO, SERRAVALLE LANGHE, SOMANO, SOMMARIVA DEL BOSCO, TARANTASCA, TORRESINA, TREZZO TINELLA, TRINITA', VICOFORTE, VIGNOLO, VILLAFALLETTO, VILLANOVA MONDOVI', VILAR SAN COSTANZO, VIOLA;

NOVARA : - SICCITA' DAL 10/05/2006 AL 10/08/2006
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a); b); c); d);
nel territorio dei comuni di AGRATE CONTURBIA, BARENGO, BELLINZAGO NOVARESE, BOCA, BOGOGNO, BOLZANO NOVARESE, BORGOMANERO, BORGOTICINO, BRIGA NOVARESE, BRIONA, CARPIGNANO SESIA, CASTELETTO SOPRA TICINO, CAVAGLIETTO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, COMIGNAGO, CRESSA, CUREGGIO, DIVIGNANO, FARA NOVARESE, FONTANETTO D'AGOGNA, GATTICO, GHEMME, GOZZANO, GRIGNASCO, INVORIO, MAGGIORA, MARANO TICINO, MEZZOMERICO, MOMO, NOVARA, OLEGGIO, OLEGGIO CASTELLO, PARUZZARO, POMBIA, PRATO SESIA, ROMAGNANO SESIA, SIZZANO, SUNO, VAPRIO D'AGOGNA, VARALLO POMBIA, VERUNO;

TORINO : - SICCITA' DAL 10/05/2006 AL 10/08/2006
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a); b); c); d);
nel territorio dei comuni di ALBIANO D'IVREA, ALICE SUPERIORE, ALPETTE, ANDEZENO, ARIGNANO, AZEGLIO, BAIRO, BALANGERO, BALDISSERO CANAVESE, BALDISSERO TORINESE, BARBANIA, BARONE CANAVESE, BOLLENGO, BORGIALLO, BORGOFRANCO D'IVREA, BROSSO, BROZOLO, BRUSASCO, BUROLO, BUSANO, BUTTIGLIERA ALTA, CAFASSE, CAMBIANO, CANDIA CANAVESE, CANISCHIO, CARAVINO, CAREMA, CARMAGNOLA, CASALBORGONE, CASCINETTE D'IVREA, CASTAGNETO PO, CASTELLAMONTE, CASTELNUOVO NIGRA, CASTIGLIONE TORINESE, CERESOLE REALE, CHIERI, CHIESANUOVA, CINTANO, COASSOLO TORINESE, COLLARETTO CASTELNUOVO, COLLERETTO GIACOSA, CORIO, CUCEGLIO, CUMIANA, CUORGNE', FIANO, FIORANO CANAVESE, FORNO CANAVESE, FRASSINETTO, FRONT, FROSSASCO, GASSINO TORINESE, GERMAGNANO, GIVOLETTO, GROSCAVALLO, GROSSO, ISOLABELLA, ISSIGLIO, IVREA, LA CASSA, LEINI', LEVONE, LOCANA, LOMBARDORE, LORANZE', LUGNACCO, MARENTINO, MATHI, MERCENASCO, MEUGLIANO, MEZZENILE, MONBELLO DI TORINO, MONASTERO DI LANZO, MONTALDO TORINESE, MONTALENGHE, MONTALTO DORA, MORIONDO TORINESE, NOASCA, NOLE, ORIO CANAVESE, PALAZZO CANAVESE, PAVAROLO, PAVONE CANAVESE, PEROSA CANAVESE, PERTUSIO, PINO TORINESE, PISCINA, PIVERONE, POIRINO, PONT CANAVESE, PRALORMO, PRASCORSANO, PRATIGLIONE, QUINCINETTO, REANO, RIVA PRESSO CHIERI, RIVALBA, RIVALTA DI TORINO, RIVARA, RIVAROSSA, RIVOLI, ROBASSOMERO, ROCCA CANAVESE, ROMANO CANAVESE, ROSTA, RUEGLIO, SAMONE, SAN CARLO CANAVESE, SAN COLOMBANO BELMONTE, SAN FRANCESCO AL CAMPO, SAN GILLIO, SAN MARTINO CANAVESE, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO DA PO, SANTENA, SCARMAGNO, SCIOLZE, SETTIMO ROTTARO, SETTIMO VITTONE, SPARONE, STRAMBINO, TAVAGNASCO, TRAUSELLA, TRAVERSELLA, TRAVES, VAL DELLA TORRE, VALLO TORINESE, VALPERGA, VARISELLA, VAUDA CANAVESE, VIALFRE', VICO CANAVESE, VIDRACCO, VILLANOVA CANAVESE, VILLARBASSE, VISTRORIO, VIU';

VERCELLI : - SICCITA' DAL 01/01/2006 AL 10/09/2006
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a); d);
nel territorio dei comuni di ALAGNA, BALMUCCIA, BOCCIOLETO, BORGOSESIA, BREIA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CELLIO, CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, MOLLIA, PILA, PIODE, QUARONA, RASSA, RIMA SAN GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIA, ROSSA, SABBIA, SCOPA, SCOPELLO, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A12093

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 7 dicembre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Macerata con nota 2214 l/c9 del 5 dicembre 2006, ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Macerata per l'intera giornata del 7 dicembre 2006 per partecipazione del personale ad assemblea sindacale. La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 9 dicembre 2006 prot. 2620/U/AG/06 ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 dicembre 2006

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A00028

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 1º dicembre 2006, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 29 novembre 2006, prot. 2530/U/AG/06, ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona dalle ore 10 alle ore 12 per la giornata del 1º dicembre 2006 a causa di assemblea del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Ancona, con nota 1683/pra5 del 4 dicembre 2006, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 dicembre 2006

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A00030

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 1º dicembre 2006, l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 30 novembre 2006, prot. 2531/U/AG/06, ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro per la giornata del 1º dicembre 2006 a causa della partecipazione del personale ad assemblea sindacale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Pesaro, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 dicembre 2006

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A00031

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 4 dicembre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 30 novembre 2006, prot. 2532/U/AG/06, ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno per l'intera giornata del 4 dicembre 2006 a causa della partecipazione del personale ad assemblea sindacale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'ufficio provinciale ACI di Ascoli Piceno, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 21 dicembre 2006

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A00032

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania nel giorno 24 novembre 2006 dalle ore 9,30 alle 11,30; nei giorni 11, 18, 19 e 20 dicembre 2006 dalle ore 10 alle ore 12.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali aventi ad oggetto il decentramento delle funzioni catastali, l'Ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 29 dicembre 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

07A00110

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2007.

Definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'«Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, recante il «Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano», ed in particolare l'art. 8 che, al secondo comma, concerne l'accertamento di immobili a destinazione particolare;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Vista la determinazione 30 giugno 2005 emanata dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, recante «Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto l'art. 34-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che prevede nuovi termini per la dichiarazione in catasto delle nuove costruzioni e delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite;

Visto l'art. 2, commi 40, 41 e 42, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha dettato nuove regole in materia di classamento degli immobili a destinazione particolare e ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, per stabilire le modalità tecniche e operative e definire i relativi oneri;

Visto il decreto 6 dicembre 2006 emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, recante «Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'art. 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80»;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. Per «usi diversi» si intende ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico.

3. Per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorché utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno.

4. L'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio.

Art. 2.

Criteri generali di classamento

1. I criteri generali per il classamento delle unità immobiliari in applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono riportati nell'allegato A al presente provvedimento.

Art. 3.

Adempimenti di parte

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, cioè entro il 3 luglio 2007, i soggetti titolari di diritti reali devono dichiarare come autonome unità immobiliari gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costruzione o variate, da presentarsi, ai sensi dell'art. 34-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite.

Art. 4.

Aggiornamento d'ufficio

1. Decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, in attuazione dell'art. 2, commi 40 e 41, del medesimo decreto-legge, previa verifica delle eventuali azioni intraprese dai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, provvedono con oneri a carico dei soggetti obbligati agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'avvio delle procedure di cui al periodo precedente è comunicato al comune territorialmente competente, fermo restando l'inoltro dell'atto di aggiornamento predisposto e delle relative risultanze catastali con le modalità di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006. Gli esiti degli aggiornamenti catastali d'ufficio, nonché gli importi degli oneri, delle sanzioni e degli interessi dovuti, sono notificati ai soggetti inadempienti a cura degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

2. L'Agenzia del territorio, entro tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 44, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, rende disponibili ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ubicati nel territorio di rispettiva competenza, per la verifica della coerenza dell'attuale classamento rispetto alle effettive destinazioni d'uso delle porzioni di tali unità immobiliari. Le dichiarazioni catastali, presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni, ai fini degli adempimenti di competenza, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 34-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

3. Nei casi di inadempienza di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5.

Oneri per aggiornamento d'ufficio

1. Per gli aggiornamenti d'ufficio eseguiti ai sensi dell'art. 4 si applicano gli oneri previsti dalla determinazione 30 giugno 2005 emanata dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 gennaio 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO *A*

1. *Premessa.*

L'ampiezza e la significatività dei mutamenti intervenuti nel tempo e le disposizioni richiamate all'art. 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, rendono necessario un nuovo inquadramento della materia coerentemente con le mutate regole che incidono, in primo luogo, sull'attribuzione della categoria ed in modo non marginale sulla definizione di unità immobiliare.

Nel presente allegato, in coerenza con la normativa vigente e l'attuale quadro generale delle categorie, sono oggetto di approfondimento e di indirizzo le tematiche tecnico-giuridiche e quelle operative, concernenti le modalità di attribuzione della categoria e l'individuazione di quelle porzioni di unità immobiliare, aventi autonomia funzionale e reddituale, che finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad esclusione delle E/7 ed E/8).

Tale diverso indirizzo comporta l'attribuzione, ai nuovi oggetti immobiliari individuati, di specifiche e pertinenti categorie catastali a destinazione diversa da quella particolare.

2. *Il concetto di unità immobiliare urbana (u.i.u.) e sua individuazione nell'ambito di un complesso censito in categoria particolare E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 o E/9.*

a) Il nuovo contesto di riferimento.

L'art. 1 del provvedimento direttoriale del 2 gennaio 2007, in coerenza con la norma primaria, impartisce nuovi criteri in merito al riconoscimento:

a) di porzioni di immobili aventi uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi da quelli strettamente strumentali all'esercizio della destinazione funzionale dell'immobile principale;

b) della loro autonomia reddituale;

c) della loro autonomia funzionale;

d) dell'idonea categoria di appartenenza.

In particolare, sul punto «*a*» amplia ed affina quanto già riportato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1142/1949, nel rispetto dei principi della legge istitutiva.

Sul punto «*b*», stabilisce la necessità di individuare la produzione di reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti del compendio.

Sul punto «*c*», precisa il concetto di autonomia funzionale estendendolo anche a quelle entità urbane per le quali sono riscontrabili limitazioni fisiche o temporali negli accessi alle porzioni produttive capaci di autonomia reddituale.

Infine, quanto al punto «*d*», l'art. 1 richiama la disposizione normativa dettata dall'art. 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede la variazione della categoria catastale per tutte quelle unità immobiliari in cui si svolgono esclusivamente attività commerciali (come nel caso di edicole o di distributori di carburante) che, finora, la prassi catastale censiva nelle categorie del gruppo E.

b) I limiti del criterio connesso alla localizzazione.

Per quanto concerne gli immobili afferenti alle categorie a destinazione particolare risulta frequente il caso in cui l'unità immobiliare - così come finora intesa - coincida con un insieme di fabbricati vincolati funzionalmente tra di loro e facenti parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale. È stato cioè implicitamente definito quale criterio di qualificazione il carattere «localizzativo» come linea guida per la perimetrazione della unità immobiliare.

Un esempio chiarificatore è rappresentato dall'insieme degli immobili ferroviari costituenti ciascuna stazione. In particolare, la stessa definizione fa rientrare nella nozione di stazione una serie di altri beni[1)], purché interni al «recinto» della stazione medesima e situati nel tratto limitato dagli scambi estremi della stazione[2)].

In base alle nuove disposizioni, sono da considerare censibili nelle categorie del gruppo E (E/1 nel caso specifico) le unità immobiliari «stazione» costituite esclusivamente da quegli immobili o loro porzioni strettamente strumentali all'attività di trasporto, vale a dire solo quelle porzioni utilizzate a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria specifica attività.

L'insieme degli immobili afferenti alla stazione, nel senso sopra precisato, non può pertanto essere riferito ad un luogo fisico continuo, ma ad un contesto astratto definito da relazioni strettamente funzionali. Il criterio localizzativo, non costituisce il parametro di riferimento essenziale, allorché nell'ambito del «recinto stazione» siano individuabili costruzioni o loro porzioni destinate ad attività non strettamente correlabili al trasporto.

Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti, ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale.

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, analogamente, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni funzionali.

3. *Il classamento dell'u.i.u. identificata come porzione nell'ambito di un immobile a destinazione particolare.*

È d'obbligo innanzitutto sottolineare l'importanza di un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare la presenza dei requisiti per l'attribuzione di una categoria ordinaria o speciale ad una delle porzioni dell'immobile e, dall'altro, ad attribuire la categoria particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive della parte residuale dell'immobile.

A tale scopo rileva prioritariamente la destinazione funzionale e produttiva compatibile con le caratteristiche dell'immobile; a parità di destinazione, si dovrà poi tenere conto delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che differenziano gli immobili in esame dalle unità tipo o di riferimento[3)], rappresentative dei corrispondenti immobili.

---

(1) Ad esempio fabbricati viaggiatori, locali adibiti ad uffici, alloggi, dormitori, ristoranti, caffè, rivendite di giornali, tabacchi e bar, locali del dopolavoro, magazzini merci, piani caricatori, cabine, fabbricati isolati per l'alloggio, ecc.

(2) In modo similare, con riferimento alle autostrade, è stabilito che ogni fabbricato o gruppo di fabbricati costituente ciascuna stazione, sia accertato come unità immobiliare, anche se comprende alloggi, dormitori, rivendite e magazzini.

(3) Cfr. art. 11, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Sul piano operativo è comunque da osservare come, in taluni casi, il criterio di individuazione della categoria di appartenenza non è strettamente legato alla destinazione, ma dipende, in base alle considerazioni ordinariamente svolte nell'ambito delle operazioni di classamento, anche dalle altre caratteristiche sopra menzionate, nonché dalla loro diversa localizzazione (centro urbano, zona industriale o commerciale appositamente attrezzata). Ad esempio, è noto come i depositi ed i laboratori possono essere qualificati in categoria C/2 (depositi) e C/3 (laboratori artigianali), oppure nelle categorie D/1 (opifici), D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale), in relazione alle specificità della concreta fattispecie.

a) L'individuazione della categoria.

L'individuazione della categoria delle singole porzioni di immobile dovrà avvenire in coerenza con le attuali previsioni normative, tenendo conto soprattutto delle caratteristiche capaci di configurarne l'oggettivo classamento in una categoria ordinaria o speciale.

In particolare, le unità immobiliari a destinazione commerciale in senso lato, per le quali non sia possibile impostare la stima diretta per confronto con le unità di riferimento del gruppo C, dovranno essere ricomprese nel gruppo D.

La qualificazione nel gruppo E continua ad essere propria di quegli immobili con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, tale da non permettere l'inserimento in categorie ordinarie o speciali e che esulano da una mera logica di commercio e di produzione industriale[4)].

Inoltre, in particolari casi, ai fini dell'individuazione delle unità immobiliari e dell'attribuzione delle corrispondenti categorie, è opportuno applicare criteri analoghi a quelli adottati per i complessi commerciali, siti al di fuori dei centri abitati, denominati «outlet» che, pur essendo caratterizzati da servizi comuni, presentano unità commerciali autonome e capaci di produrre, con caratteri di ordinarietà, un reddito proprio. Al riguardo si precisa che tra i caratteri ordinari rileva anche quello della stabilità dimensionale e distributiva delle unità immobiliari presenti nei compendi commerciali in esame (outlet) ed in quelli assimilabili. Ne discende che, laddove dette unità siano caratterizzate da flessibilità planimetrica e volumetrica, in ragione di elementi mobili di partizione di un unico «open space», che ne definiscono i perimetri ed i volumi in modo potenzialmente variabile nel tempo, le stesse possono essere oggetto di una denuncia unitaria con classamento nella categoria D/8.

b) L'individuazione della classe in ragione della parziale «dipendenza» funzionale.

Nel contesto di una unità immobiliare urbana riconoscibile in un ambito più ampio di un complesso immobiliare, dovrà assumere particolare attenzione l'attribuzione della classe di merito all'interno della categoria di naturale appartenenza.

È indubbio, infatti, come fra gli elementi determinanti che contraddistinguono la redditualità di una u.i.u. vi sia quella relativa alla «posizione» dell'immobile.

Tale parametro «posizione» è ordinariamente connesso all'ubicazione all'interno di una determinata porzione del tessuto urbano e configura una maggiore o minore capacità reddituale per la totalità degli immobili della stessa fattispecie esistenti all'interno di quello che è il perimetro di interesse.

Nel caso dell'individuazione delle u.i.u. in questione - in genere a destinazione commerciale - potrebbero, invece, configurarsi situazioni diverse dal libero mercato cui l'ordinario classamento fa riferimento[5)].

---

(4) Al riguardo è da sottolineare l'orientamento sempre più marcato del legislatore a correlare il sistema catastale ai caratteri tecnico-valutativi oggettivi degli immobili, lasciando al sistema impositivo la valutazione dei caratteri soggettivi e le eventuali agevolazioni connesse.

(5) Si pensi ad un locale commerciale, all'interno di un complesso immobiliare, capace di attrarre una qualificata clientela. In tal caso la redditualità potrebbe essere riferibile non tanto alla «posizione» (anche decentrata con riguardo al tessuto urbano), quanto al contesto in cui l'esercizio è collocato.

In tali fattispecie, il classamento dovrà adeguatamente apprezzare tale specificità nell'espressione della classe di merito da assegnare all'u.i.u. all'interno della categoria riconosciuta.

4. *Ulteriori disposizioni operative.*

Le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione prodotte in catasto ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere redatte conformemente ai principi tecnici riportati nel presente allegato, ai quali devono conformarsi anche le attività di controllo.

Infine, si ribadiscono gli indirizzi operativi già impartiti agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio con la circolare n. 4 del 16 maggio 2006, qualora non contrastanti con le presenti disposizioni.

07A00062

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 dicembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «M-M-RVAXPRO» (vaccino morbillo, parotite, rosolia) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 121/06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale M-M-RVAXPRO (vaccino morbillo, parotite, rosolia) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 5 maggio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/337/001 - 1 flaconcino monodose di polvere + 1 flaconcino monodose di solvente;

EU/1/06/337/002 - 10 flaconcini monodose di polvere + 10 flaconcini monodose di solvente;

EU/1/06/337/003 - 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose con ago presaldato di solvente;

EU/1/06/337/004 - 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose con ago presaldato di solvente;

EU/1/06/337/005 - 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago di solvente;

EU/1/06/337/006 - 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago di solvente;

EU/1/06/337/007 - 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago di solvente;

EU/1/06/337/008 - 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago con 1 ago separato di solvente;

EU/1/06/337/009 - 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago con 10 aghi separati di solvente;

EU/1/06/337/010 - 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago con 20 aghi separati di solvente;

EU/1/06/337/011 - 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago con 2 aghi separati di solvente

EU/1/06/337/012 - 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago con 20 aghi separati di solvente;

EU/1/06/337/013 - 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago con 40 aghi separati di solvente.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur M.S.D. S.N.C.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale M.M-RVAXPRO debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale M-M-RVAXPRO (vaccino morbillo parotite rosolia) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

1 flaconcino monodose di polvere + 1 flaconcino monodose di solvente - A.I.C. n. 037172018/E (in base 10) 13GDTL (in base 32);

10 flaconcini monodose di polvere + 10 flaconcini monodose di solvente - A.I.C. n. 037172020/E (in base 10) 13GDTN (in base 32);

1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose con ago presaldato di solvente - A.I.C. n. 037172032/E (in base 10) 13GDU0 (in base 32);

10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose con ago presaldato di solvente - A.I.C. n. 037172044/E (in base 10) 13GDUD (in base 32);

1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago di solvente - A.I.C. n. 037172057/E (in base 10) 13GDUT (in base 32);

10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago di solvente - A.I.C. n. 037172069/E (in base 10) 13GDV5 (in base 32);

20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago di solvente - A.I.C. n. 037172071/E (in base 10) 13GDV7 (in base 32);

1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago con 1 ago separato di solvente - A.I.C. n. 037172083/E (in base 10) 13GDVM (in base 32);

10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago con 10 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172095/E (in base 10) 13GDVZ (in base 32);

20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago con 20 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172107/E (in base 10) 13GDWC (in base 32);

1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago con 2 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172119/E (in base 10) 13GDWR (in base 32);

10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago con 20 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172121/E (in base 10) 13GDWT (in base 32);

20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago con 40 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172133/E (in base 10) 13GDX5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: M-M-RVAXPRO è indicato per la vaccinazione simultanea contro morbillo, parotite e rosolia in soggetti di età pari o superiore a dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale M-M-RVAXPRO (vaccino morbillo parotite rosolia) è classificata come segue:

confezione: 1 flaconcino monodose di polvere + 1 flaconcino monodose di solvente - A.I.C. n. 037172018/E (in base 10) 13GDTL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 10 flaconcini monodose di polvere + 10 flaconcini monodose di solvente - A.I.C. n. 037172020/E (in base 10) 13GDTN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose con ago presaldato di solvente - A.I.C. n. 037172032/E (in base 10) 13GDU0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose con ago presaldato di solvente - A.I.C. n. 037172044/E (in base 10) 13GDUD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago di solvente - A.I.C. n. 037172057/E (in base 10) 13GDUT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago di solvente - A.I.C. n. 037172069/E (in base 10) 13GDV5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago di solvente - A.I.C. n. 037172071/E (in base 10) 13GDV7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago con 1 ago separato di solvente - A.I.C. n. 037172083/E (in base 10) 13GDVM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago con 10 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172095/E (in base 10) 13GDVZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago con 20 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172107/E (in base 10) 13GDWC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 1 flaconcino monodose di polvere + 1 siringa preriempita monodose senza ago con 2 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172119/E (in base 10) 13GDWR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 10 flaconcini monodose di polvere + 10 siringhe preriempite monodose senza ago con 20 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172121/E (in base 10) 13GDWT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 20 flaconcini monodose di polvere + 20 siringhe preriempite monodose senza ago con 40 aghi separati di solvente - A.I.C. n. 037172133/E (in base 10) 13GDX5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A12110

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2006.

Disposizioni in materia di perequazione generale per gli anni 2005, 2006 e 2007. (Deliberazione n. 286/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;

la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06 (di seguito: deliberazione n. 145/06);

la comunicazione dell'Autorità «Disposizioni alla CCSE in materia di comunicazione alle imprese distributrici degli esiti della perequazione generale 2004», pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 1° marzo 2006 (di seguito: comunicato 1° marzo 2006);

la comunicazione del Gestore Servizi Elettrici (di seguito: GSE) del 20 novembre 2006, prot. n. GSE/P2006013781, ricevuta dall'Autorità in data 21 novembre 2006, prot. Autorità n. 29010 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);

la comunicazione di Terna del 22 novembre 2006, prot. n. TE/P2006013491, ricevuta dall'Autorità in data 24 novembre 2006, prot. Autorità n. 29263 (di seguito: comunicazione 22 novembre 2006);

la comunicazione della Cassa del 29 novembre 2006, prot. n. 002441, ricevuta dall'Autorità in data 30 novembre 2006, prot. Autorità n. 029777 (di seguito: comunicazione 29 novembre 2006);

Considerato che:

ai sensi del comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa distributrice e per ciascun meccanismo di perequazione, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1 del medesimo Testo integrato;

con comunicato 1° marzo 2006 l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa affinché, con riferimento alla perequazione generale dell'anno 2004:

richiedesse le somme dovute dalle imprese, ad esclusione di quelle relative alla perequazione energia;

provvedesse ad effettuare i versamenti di quanto dovuto alle imprese anche in relazione alla perequazione energia;

comunicasse alle imprese distributrici che il risultato della perequazione energia doveva intendersi determinato «salvo conguaglio», fino a definizione delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato e che i conguagli sarebbero stati effettuati non appena resi disponibili dall'Acquirente unico gli importi di cui al comma 29.2 del Testo integrato (di seguito: conguaglio AU);

con comunicazione 20 novembre 2006, il GSE ha comunicato rettifiche a partite relative al load profiling di competenza dell'anno 2004, che hanno comportato ulteriori ritardi nella determinazione definitiva del conguaglio AU, necessario ai fini della quantificazione dell'ammontare di perequazione energia per il medesimo anno 2004;

ai sensi del combinato disposto dei commi 42.6, 42.8, 42.9, 42.10 del Testo integrato e dell'art. 2 della deliberazione n. 145/06, relativamente alla perequazione generale per l'anno 2005:

entro il 14 settembre 2006, ciascuna impresa distributrice ha fatto pervenire alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione;

entro il 14 novembre 2006, la Cassa doveva provvedere a comunicare all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione;

entro il 15 dicembre 2006, ciascuna impresa distributrice provvede a versare le somme quantificate dalla Cassa;

entro il 14 gennaio 2007, la Cassa provvede alla liquidazione dei saldi di perequazione;

con comunicazione 29 novembre 2006, la Cassa ha segnalato all'Autorità la presenza di note esplicative relativamente ai dati necessari al calcolo degli ammontari di perequazione comunicati da alcune imprese distributrici, demandando agli uffici dell'Autorità, come previsto dal comma 42.14 del Testo integrato, la valutazione degli effetti di tali note sulla determinazione dei risultati di perequazione;

gli uffici dell'Autorità hanno provveduto ad analizzare il contenuto delle suddette note, rinvenendo, in taluni casi, elementi che determinano fattori di incertezza nella quantificazione dei risultati di perequazione di cui al precedente alinea;

con comunicazione 22 novembre 2006, Terna ha segnalato, con riferimento all'anno 2005, l'effettuazione di tardive rettifiche da parte di alcune imprese distributrici relativamente ai dati necessari all'Acquirente unico ai fini della valorizzazione del conguaglio AU;

la mancata valorizzazione del conguaglio AU non consente, con riferimento all'anno 2005, la quantificazione in via definitiva dell'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera *a)* del Testo integrato (di seguito: perequazione energia);

con deliberazione n. 145/06 l'Autorità ha prorogato di 45 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, in relazione alla perequazione generale per l'anno 2005;

la coesistenza nel corso dell'anno 2004 di due differenti sistemi di fasce orarie ha dato luogo a uno scostamento tra i ricavi garantiti dalla tariffa di trasmissione ed i costi effettivamente sostenuti dalle imprese distributrici, scostamento che è stato possibile recuperare tramite il meccanismo di perequazione dei costi del servizio di trasmissione;

le condizioni che hanno comportato lo scostamento di cui al precedente punto non si sono ripetute negli anni 2005 e 2006;

con la soppressione del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione, disposta con deliberazione n. 203/06 a partire dall'anno 2007, viene meno il meccanismo di copertura dei minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici in conseguenza della mancata applicazione della componente tariffaria TRAS all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e di distribuzione;

Ritenuto che sia opportuno:

differire i termini previsti dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere da *b)* a *f)* del medesimo Testo integrato, al fine di valutare le note esplicative inviate dalle imprese distributrici insieme ai dati necessari al calcolo degli ammontari di perequazione;

sospendere i termini previsti dai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato in materia di perequazione energia per l'anno 2005 fino alla definitiva valorizzazione del conguaglio AU 2004 e 2005;

ripartire tra le imprese distributrici eventuali avanzi (disavanzi) risultanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione, a partire dalla perequazione generale relativa all'anno 2005;

introdurre un sistema di ribasamento del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione;

garantire, anche nell'anno 2007, la copertura dei minori ricavi conseguiti dalle imprese distributrici in conseguenza della mancata applicazione della componente tariffaria TRAS all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e di distribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Rinvio dei termini di cui all'art. 42 del Testo integrato relativamente alla perequazione generale per l'anno 2005

1. I termini di cui ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1, lettere da *b)* a *f)* del medesimo Testo integrato, per l'anno 2005, sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2007, al 28 febbraio 2007 e al 31 marzo 2007.

2. I termini di cui ai commi 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato, con riferimento al meccanismo di perequazione di cui al comma 42.1, lettera *a)*, per l'anno 2005, sono sospesi fino a successivo provvedimento dell'Autorità.

Art. 2.

Disposizioni relative al meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione per gli anni 2005 e 2006.

1. Gli eventuali avanzi (disavanzi) risultanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione dei costi per il servizio di trasmissione per gli anni 2005 e 2006 sono ripartiti tra le imprese distributrici in proporzione ai costi sostenuti da ciascuna di esse per il servizio di trasmissione, come definiti dall'art. 44.1 del Testo integrato.

2. Gli importi di cui al precedente alinea, ai quali viene data separata evidenza, rettificano l'ammontare di perequazione relativo ai costi per il servizio di trasmissione comunicato dalla Cassa alle imprese distributrici ai sensi del comma 42.8 del Testo integrato.

Art. 3.

Copertura degli oneri connessi agli usi propri di trasmissione e distribuzione nell'anno 2007

1. Con riferimento all'anno 2007, i minori ricavi conseguenti alla mancata applicazione da parte delle imprese distributrici della componente tariffaria TRAS agli usi propri di trasmissione e di distribuzione è recuperata dalle medesime imprese distributrici maggiorando dell'importo corrispondente l'elemento up di cui al comma 47.1 del Testo integrato.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00047

DELIBERAZIONE 15 dicembre 2006.

Disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero. (Deliberazione n. 288/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 dicembre 2006,

Visti:

la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 con il relativo allegato (di seguito: regolamento n. 1228/2003), così come modificato dalla decisione della Commissione europea 2006/770/CE del 9 novembre 2006, ed in particolare gli articoli 5 e 6;

la legge 14 novembre 1995 n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

la legge 12 dicembre 2002 n. 273;

la legge 27 ottobre 2003 n. 290;

la legge 23 agosto 2004 n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:

a) l'art. 1, comma 3, lettera *f)*, secondo cui fra gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi è promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

b) l'art. 1, comma 7, lettera *a)*, secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006), trasmesso all'Autorità in data 15 dicembre 2006, prot. Autorità n. 030903 in pari data;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 287/06 recante parere della medesima Autorità al Ministro dello sviluppo economico sullo schema di decreto circa le modalità e i criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2007;

la decisione della Commissione europea 2003/796/EC dell'11 novembre 2003 con cui viene istituito l'ERGEG, gruppo di lavoro europeo dei regolatori di elettricità e gas;

gli atti del Comitato di coordinamento regionale (RCC) istituito nell'ambito dell'Iniziativa Regionale Centro-Sud Europa dell'ERGEG di cui l'Autorità è capofila;

le linee guida per la gestione delle congestioni transfrontaliere «Guidelines for 2007 CBT congestion management methods», inviate dall'Autorità, per il Comitato di coordinamento regionale Centro Sud Europa, con lettera in data 21 settembre 2006, prot. GB/M06/4324, al Gruppo di Implementazione, cui partecipano regolatori e responsabili delle reti di trasmissione di Italia, Francia, Austria, Slovenia, Grecia, Germania e, in qualità di osservatori, Svizzera (nel seguito: linee guida RCC);

la lettera di TERNA prot. TE/P2006013431 del 21 novembre 2006 avente oggetto «Capacità di trasporto sull'interconnessione con l'estero (NTC) per l'anno 2007» con cui si comunicano all'Autorità i valori della capacità di trasporto per l'anno 2007 delle linee di interconnessione sulle frontiere elettriche con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia;

Considerato che:

il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:

a) all'art. 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;

b) all'art. 6, comma 6, che i proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione possano essere utilizzati, tra l'altro, per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione dell'opportunità o meno di modificare le tariffe;

c) all'art. 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità nazionali di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;

l'allegato al regolamento n. 1228/2003 «Orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali», prevede tra l'altro:

a) all'art. 2, comma 1, che le capacità sono assegnate soltanto tramite aste esplicite o implicite e che i due metodi possono coesistere per la stessa connessione;

b) all'art. 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori della rete di trasmissione, in forma irrevocabile, il rispettivo utilizzo della capacità entro una data definita per ciascuna scadenza, fissata in modo da permettere ai gestori di ridistribuire le capacità non utilizzate;

c) all'art. 3, comma 1, che l'assegnazione di capacità a livello di un'interconnessione è coordinata e attuata dai gestori dei sistemi di trasmissione interessati mediante procedure di assegnazione comuni;

d) all'art. 3, comma 2, che tra Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia, entro il primo gennaio 2007 sono applicati un metodo comune per la gestione delle congestioni e una procedura comune per l'assegnazione al mercato della capacità, almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno;

nell'anno 2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 iniziative regionali europee (ERI) tra cui quella relativa alla Regione Centro-Sud di cui fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia, Francia e Grecia con l'obiettivo di fornire un contributo concreto all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;

l'organo decisionale dell'ERI Centro-Sud, costituito dal Comitato di coordinamento regionale (RCC), nel corso del 2006 ha individuato gli obiettivi prioritari da perseguire per l'integrazione dei mercati indicando come particolarmente urgenti tra gli altri:

a) l'armonizzazione dei metodi di risoluzione delle congestioni transfrontaliere;

b) il calcolo coordinato da parte dei gestori di rete della capacità disponibile per gli scambi su ciascuna frontiera elettrica;

in accordo con le priorità individuate, l'RCC ha sviluppato ed emanato le linee guida RCC, e le ha fatte pervenire in particolare ai gestori di rete di Italia, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, Grecia e Germania;

il decreto 15 dicembre 2006 prevede, tra l'altro, che:

a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia Austria e Grecia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente ai gestori di rete dei paesi interconnessi per l'allocazione congiunta della capacità assegnabile;

b) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Svizzera e Slovenia è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna per l'allocazione della capacità assegnabile;

c) i proventi delle procedure di assegnazione, per la quota spettante a Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali, in misura corrispondente ai consumi medi degli stessi;

il decreto 15 dicembre 2006 prevede inoltre:

a) il mantenimento della riserva di capacità di trasporto ai fini dell'esecuzione dei contratti pluriennali per la frontiera svizzera;

b) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano ripartendo i proventi delle assegnazioni dei DCT sulle interconnessioni con i Paesi della Comunità europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto, ovvero assegnando una riserva sulla capacità della frontiera svizzera;

c) la destinazione di una quota di capacità di trasporto sulla frontiera svizzera per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, rendendo disponibile per il mercato libero la quota parte di detta capacità giornaliera non utilizzata;

Ritenuto che sia opportuno:

in forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione, coerentemente al decreto 15 dicembre 2006 e alle linee guida RCC, prevedendo che:

a) le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sull'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità disponibile per mezzo di aste esplicite, su base annuale, mensile e giornaliera;

b) i proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati per la salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Delibera:

1. Di approvare le disposizioni per l'anno 2007 in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero come definite nell'allegato *A* al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di inviare, per informazione, copia del presente provvedimento alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens, Grecia.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo con delega all'energia, alla società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. e alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 15 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2007 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato ed all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

assegnatario è il soggetto titolare di un'assegnazione;

assegnazione è l'attribuzione di diritti di utilizzo di capacità di trasporto (DCT), ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;

assegnazione congiunta è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dei gestori competenti;

allocazione è l'attribuzione di quote di capacità di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete competenti per la medesima frontiera e diversi da Terna;

capacità di trasporto è la massima potenza oraria destinabile con garanzia di continuità di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;

capacità di trasporto in importazione è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;

capacità di trasporto in esportazione è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;

capacità di trasporto annuale è la capacità di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2007;

capacità di trasporto mensile è la capacità di trasporto definita su base mensile ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2007;

capacità di trasporto giornaliera è la capacità di trasporto definita su base giornaliera ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2007;

contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;

diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT) sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;

frontiera elettrica è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

frontiera nord-ovest è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;

gestore di rete è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;

gestore competente è, per ciascuna frontiera elettrica, il gestore delle reti di trasmissione degli Stati confinanti cui la frontiera si riferisce;

nomina della capacità di trasporto è la comunicazione irrevocabile, da parte di un assegnatario di DCT, della quota dei medesimi diritti nella sua disponibilità che intende utilizzare;

operatore di sistema è ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la Rete di trasmissione nazionale;

potenza media annuale è il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nell'anno 2005, comprendente gli autoconsumi in sito, in tutti i punti di dispacciamento inclusi, ad una determinata data, in un contratto di dispacciamento ed il numero di ore comprese nel medesimo anno;

quote di capacità di trasporto allocate autonomamente sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacità di trasporto giornaliera, al netto della capacità riservata all'esecuzione dei contratti pluriennali;

quote di capacità di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;

responsabile dell'assegnazione è, per ciascuna frontiera elettrica, il soggetto designato dai gestori competenti per l'assegnazione di DCT in importazione o esportazione relativi alla medesima frontiera;

rete di interconnessione è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;

rilascio dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto è la cessione di DCT nella disponibilità di un utente del dispacciamento ai gestori di rete competenti per una frontiera elettrica per la riassegnazione;

riserve per l'importazione sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 15 dicembre 2006, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonché alla società Raetia Energie;

riserva per il reingresso è la quota di capacità di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 15 dicembre 2006, alla società Edison S.p.A. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;

scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;

Stato confinante è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;

trasferimento di diritti di utilizzo della capacità di trasporto è la cessione di DCT da un assegnatario ad un altro soggetto dotato dei medesimi requisiti;

Terna è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a.;

transito di energia elettrica è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;

zona è ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorità;

zona virtuale è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

regolamento n. 1228/2003 è il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;

decreto 15 dicembre 2006 è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006 recante disposizioni circa modalità e condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2007 e direttive all'Acquirente Unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2007;

deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;

condizioni per il dispacciamento sono le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale stabilite dalla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata, e dalla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06.

Art. 2.

Oggetto e finalità

2.1. Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 5 e 6 del regolamento n. 1228/2003 al fine di:

a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonché per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;

b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsità;

c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza;

d) consentire l'adozione di una metodologia congiunta per l'allocazione della capacità di trasporto da parte di gestori competenti per la stessa frontiera elettrica.

2.2. Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2007 per l'assegnazione di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 15 dicembre 2006.

Art. 3.

Accesso alla rete di trasmissione nazionale per gli scambi transfrontalieri

3.1. Il corrispettivo unitario di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/1999, a copertura dei costi sostenuti da Terna per la garanzia della capacità di trasporto, è fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2007, pari a 0,03 centesimi di euro per kWh.

3.2. Il corrispettivo di cui al comma 3.1 è applicato all'energia elettrica corrispondente alle nomine della capacità di trasporto comunicate dagli assegnatari di DCT per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica.

3.3. Il corrispettivo di cui al comma 3.1 è applicato all'energia importata o esportata in utilizzo delle riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica e in utilizzo della capacità di trasporto allocata autonomamente dai gestori di rete esteri.

PARTE II

MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE

Art. 4.

Capacità di trasporto utilizzabile

4.1. La capacità di trasporto utilizzabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è definita su base giornaliera dai rispettivi gestori competenti.

Art. 5.

Modalità di gestione della congestione in fase di programmazione

5.1. Terna comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore del mercato elettrico il valore della capacità di trasporto disponibile espressa come differenza della totale capacità giornaliera di cui all'art. 4 e le nomine di capacità di trasporto dei soggetti assegnatari di DCT.

5.2. Terna si attiva per la stipula di accordi con i gestori di rete competenti per le frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia che prevedano l'assegnazione della capacità di trasporto utilizzabile per ciascuna delle medesime frontiere, al netto delle nomine di capacità di trasporto, contestualmente all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato italiano.

5.3. Gli assegnatari di DCT, di quote di capacità di trasporto allocate autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacità di trasporto pre-assegnate, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nelle condizioni per il dispacciamento.

5.4. L'energia elettrica corrispondente alle nomine di capacità di trasporto in importazione e in esportazione per una frontiera elettrica è considerata, rispettivamente, prelevata e immessa nei corrispondenti punti di importazione ed esportazione ai sensi delle condizioni per il dispacciamento.

5.5. Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto e di vendita ed i programmi di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento relativi a punti di dispacciamento di importazione e di esportazione e corrispondenti a DCT assegnati hanno priorità, a parità di prezzo, rispetto alle offerte e ai programmi corrispondenti agli altri punti di dispacciamento.

Art. 6.

Modalità di gestione della congestione nel tempo reale

6.1. Terna risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.

6.2. Terna, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorità una relazione tecnica recante le modalità adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attività suddivisi per frontiera elettrica.

PARTE III

ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO

Titolo 2

DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO

Art. 7.

Diritti di utilizzo della capacità di trasporto

7.1. I DCT per una determinata frontiera elettrica si riferiscono ad una quota della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera, definita congiuntamente o in maniera coordinata dai gestori competenti per la medesima frontiera.

7.2. Il valore di capacità di trasporto associato a ciascuna tipologia di DCT relativi ad una frontiera elettrica in ciascuna ora del periodo cui i medesimi diritti si riferiscono, è definito dai gestori competenti tenendo conto dei profili tipici delle coperture nei mercati dell'energia elettrica dei relativi Stati confinanti.

7.3. L'assegnazione di DCT comporta il diritto ad utilizzare una identica quota di capacità di trasporto ai fini dell'importazione (esportazione) di energia elettrica nel (dal) sistema elettrico nazionale.

7.4. La quantità complessiva di DCT assegnabile dal responsabile dell'assegnazione, è pari:

a) per le frontiere elettriche con la Francia, l'Austria e la Grecia, al 100% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali, mensili e giornaliere;

b) per la frontiera elettrica con la Slovenia, al 50% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali, mensili e giornaliere;

c) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% delle corrispondenti capacità di trasporto annuali, mensili e giornaliere, una volta dedotta la quota di capacità di trasporto di cui all'art. 10.

Titolo 3

ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO

Art. 8.

Assegnazione di DCT

8.1. L'assegnazione di DCT è effettuata secondo le disposizioni di cui al presente Titolo.

8.2. Ai fini dell'espletamento delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 9 relativamente a ciascuna frontiera elettrica per la quale è prevista l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto, i rispettivi gestori competenti designano il responsabile dell'assegnazione.

8.3. Terna è il responsabile dell'assegnazione per le frontiere elettriche con la Svizzera e con la Slovenia per le quali non è prevista l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto.

Art. 9.

Procedure per l'assegnazione di DCT in importazione e in esportazione

9.1. L'assegnazione di DCT in importazione e in esportazione è effettuata tramite procedure concorsuali organizzate dal responsabile dell'assegnazione sulla base di regole definite dai gestori competenti per ciascuna frontiera elettrica secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

9.2. Le differenti tipologie di DCT corrispondenti alla capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera sono assegnati per ciascuna frontiera elettrica con sessioni delle procedure concorsuali di cui al comma precedente tenute annualmente, mensilmente e giornalmente, tenendo conto dell'esigenza di rendere disponibile per l'assegnazione la quantità complessiva di DCT assegnabile, non appena la medesima quantità si renda disponibile.

9.3. Possono partecipare alle procedure concorsuali per l'assegnazione di DCT gli utenti del dispacciamento, ivi incluso l'acquirente unico, secondo le modalità stabilite congiuntamente dai gestori di rete responsabili della frontiera elettrica.

9.4. Ciascun soggetto partecipante a ciascuna procedura di cui al precedente comma 9.2 ha diritto di presentare, relativamente a ciascuna frontiera elettrica, una o più offerte secondo le modalità stabilite dal responsabile dell'assegnazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ciascuna offerta indica la quantità di DCT e il prezzo di DCT richiesti;

b) la somma delle quantità indicate nelle offerte presentate da un utente del dispacciamento relativamente alla frontiera elettrica è non superiore al quantitativo di DCT assegnabile relativamente alla medesima frontiera elettrica.

9.5. Il responsabile dell'assegnazione procede ad accettare le offerte sulla base dell'ordine decrescente di prezzo con l'obiettivo di massimizzare il valore delle offerte accettate, pari al prodotto tra i quantitativi delle offerte accettate moltiplicati per i corrispondenti prezzi.

9.6. Il responsabile dell'assegnazione determina il prezzo di assegnazione dei DCT pari al prezzo indicato nell'offerta per DCT con prezzo più basso tra quelle accettate. Se la quantità di DCT domandata risulta complessivamente non superiore alla totale capacità di trasporto assegnabile, il prezzo di assegnazione viene posto pari a zero.

Titolo 4

RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 10.

Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

10.1. Per l'anno 2007, ai sensi del decreto 15 dicembre 2006, sono assegnate quote di capacità di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera:

a) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto e comunque non superiore a 600 MW, mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica così importata;

b) per una quantità non superiore a 150 MW, alla società Raetia Energie;

c) alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, per la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la frontiera con la Svizzera ai sensi dell'art. 14.1;

d) ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della società Edison S.p.a. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantità non superiore a 60 MW e con le modalità di cui al decreto 15 dicembre 2006.

Titolo 5

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI DCT

Art. 11.

Diritti e obblighi degli assegnatari di DCT

11.1. I soggetti assegnatari di DCT hanno diritto di nominare la relativa capacità di trasporto e di trasferire, previo avviso ai responsabili dell'assegnazione per la corrispondente frontiera elettrica secondo le modalità da questi stabilite, ad altri utenti del dispacciamento i DCT nella propria disponibilità.

11.2. I soggetti assegnatari di DCT su base annuale e mensile hanno il diritto di rilasciarli al responsabile dell'assegnazione per la loro riassegnazione su base mensile o giornaliera, ottenendone i relativi proventi.

11.3. I soggetti assegnatari di DCT che non nominano la corrispondente capacità di trasporto entro il termine stabilito dai gestori competenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione per la quota di DCT cui non corrisponde alcuna nomina.

11.4. Ciascun soggetto assegnatario di DCT ha l'obbligo di pagare, per ciascuna frontiera e con riferimento a ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra il quantitativo di DCT in importazione ed esportazione di cui il medesimo soggetto è risultato assegnatario e il prezzo di assegnazione di cui al comma 9.6.

11.5. A ciascun soggetto assegnatario di DCT non si applica il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alle condizioni per il dispacciamento, limitatamente alla quota corrispondente alla differenza tra il prezzo nella zona adiacente alla frontiera elettrica cui i DCT si riferiscono e il prezzo della zona in cui l'energia elettrica importata o esportata si considera rispettivamente immessa o prelevata.

Art. 12.

Ripartizione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione tra i gestori competenti

12.1. I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione congiunta dei DCT per ciascuna frontiera elettrica sono ripartiti in eguale misura tra i relativi gestori competenti.

12.2. La quota spettante a ciascun gestore competente viene ridotta proporzionalmente alla quota di capacità di trasporto da questi eventualmente assegnata autonomamente.

12.3. I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione dei DCT per le frontiere elettriche per cui Terna è il responsabile dell'assegnazione restano nella titolarità di Terna.

Art. 13.

Destinazione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione

13.1. I proventi spettanti a Terna per l'assegnazione dei DCT determinati secondo quanto stabilito dal precedente art. 12 vengono destinati, con riferimento a ciascun mese dell'anno 2007, agli utenti del dispacciamento ai sensi del presente articolo.

13.2. Ciascun utente del dispacciamento è tenuto a comunicare a Terna il valore della potenza media annuale certificato dalle imprese distributrici con le modalità di cui al comma 13.3 per ciascun mese, entro il giorno 7 del mese successivo a quello cui il valore certificato della potenza media annuale si riferisce.

13.3. Le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento, entro la fine di ciascun mese a partire da gennaio 2007, con riferimento al contratto di dispacciamento in prelievo di cui il medesimo utente è titolare, il valore della potenza media annuale riferita al primo giorno del medesimo mese.

13.4. La Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano hanno il diritto a ricevere da Terna una quota dei proventi derivanti dall'assegnazione di DCT costanti in tutte le ore dell'anno sulla frontiera elettrica con la Francia pari, rispettivamente, al rapporto tra:

a) la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la medesima frontiera ai sensi dell'art. 14.1;

b) la totale capacità di trasporto resa disponibile per l'assegnazione dei medesimi DCT sulla stessa frontiera.

13.5. L'acquirente unico ha il diritto a ricevere da Terna, un corrispettivo pari alla quota $Q_{vincolato}$, di cui al comma 13.7, dei proventi complessivi di cui al comma 13.1, al netto del corrispettivo di cui al comma 13.4.

13.6. Ciascun utente del dispacciamento, diverso dall'acquirente unico, ha il diritto a ricevere da Terna per ciascuna frontiera e per ciascun mese, un corrispettivo pari al prodotto tra:

a) la quota Q_{libero}, di cui al comma 13.7 dei proventi complessivi di cui al comma 13.1 al netto dell'ammontare dei corrispettivi di cui ai commi 13.4 e 13.5;

b) il rapporto, calcolato con riferimento a ciascun mese, tra la potenza media annuale corrispondente al medesimo soggetto e la somma delle potenze medie annuali corrispondenti all'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'acquirente unico.

Le quote $Q_{vincolato}$ e Q_{libero} sono determinate come segue:

a) se: $P_{MediaLiberoMeseK} \geq P_{MediaLiberoGen07}$:

$$Q_{vincolato} = 30 \cdot \left[1 - \frac{P_{MediaLiberoMeseK} - P_{MediaLiberoGen07}}{P_{MA} - P_{MediaLiberoGen07}}\right] \cdot \%$$

$Q_{libero} = [1 - Q_{vincolato}] \cdot \%$

b) se: $P_{MediaLiberoMeseK} < P_{MediaLiberoGen07}$:

$Q_{vincolato} = 30 \cdot P\%$

$Q_{libero} = [1 - Q_{vincolato}] \cdot \%$

Dove:

$P_{MediaLiberoMeseK}$ è la potenza media annuale complessiva relativa al mese K-*esimo* dell'anno 2007 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente unico S.p.a.;

$P_{MediaLiberoGen07}$ è la potenza media annuale complessiva relativa al mese di gennaio 2007 corrispondente agli utenti del dispacciamento in prelievo diversi dall'Acquirente unico S.p.a.;

P_{MA} è la potenza media annuale del sistema elettrico nazionale al netto delle perdite e degli autoconsumi per l'anno 2005.

13.8. Le imprese distributrici sono tenute a rendere evidenza delle modalità di calcolo della potenza media annuale di cui al comma 13.3 agli utenti del dispacciamento in prelievo, qualora da questi richiesto.

Art. 14.

Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

14.1. Gli Stati di cui al comma 10.1 lettera *c)*, sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2007 a Terna con riferimento a quale frontiera elettrica appartenente alla frontiera Nord-Ovest intendono esercitare i diritti loro pre-assegnati ai sensi del decreto 15 dicembre 2006.

14.2. I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, sono tenuti a comunicare all'operatore di sistema e a Terna un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la comunicazione a Terna dei programmi di immissione ai sensi delle condizioni per il dispacciamento.

14.3. Il programma di cui al comma 14.2, non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto riservata nella medesima ora.

14.4. Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 14.2, sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni per il dispacciamento.

Art. 15.

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

15.1. Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacità di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 14, ad eccezione del comma 14.1, purché il medesimo gestore di rete si impegni:

a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'art. 16;

b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo paese.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Regolamento per la gestione delle congestioni

16.1. Entro il 18 dicembre 2006 Terna predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di modalità applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione per l'anno 2006.

16.2. Il regolamento di cui al precedente comma 16.1 prevede anche:

a) i requisiti per l'attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unità di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica;

b) le modalità e le tempistiche per l'attribuzione delle unità virtuali di cui alla precedente lettera *a)*.

La direzione energia elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 16.1 alle disposizioni del presente provvedimento, comunicando a Terna, entro 3 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

17.1. Entro il 18 dicembre 2006 Terna, congiuntamente con gli altri gestori competenti per tutte le frontiere elettriche per le quali Terna è gestore competente, predispone e trasmette all'Autorità uno o più schemi di regolamento in tema di organizzazione e funzionamento del sistema di assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione relativamente a ciascuna frontiera elettrica.

17.2. La direzione energia elettrica dell'Autorità verifica la conformità degli schemi di cui al comma 15.1 comunicando a Terna, entro un giorno dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.

17.3. L'assegnazione dei DCT deve avvenire entro il 29 dicembre 2006.

17.4. Terna trasmette all'Autorità, entro il 15 gennaio 2007, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2007, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.

07A00046

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2006.

Determinazione degli obiettivi specifici, per l'anno 2007, di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 293/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2006,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione 27 dicembre 2002, n. 233/2002 (di seguito: deliberazione n. 233/02);

la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03) e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione 14 luglio 2004, n. 167/04 (di seguito: deliberazione n. 167/04);

la deliberazione 23 maggio 2006, n. 98/06;

Considerato che:

l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 4, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che, fino all'emanazione dei decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali (di seguito: Conferenza unificata), di cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;

l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;

l'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica trasportata ai clienti finali, a tutti i livelli di tensione, da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;

l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 stabilisce che per energia elettrica distribuita da un distributore si intende l'energia elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore, avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione dell'ener-

gia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;

l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua rete, e da esso autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;

Considerato altresì che:

l'art. 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 233/02 l'Autorità ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;

con deliberazione n. 167/04 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della quantità di energia elettrica distribuita nell'anno precedente, come definita dal decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004; ha chiesto al Gestore della rete di trasmissione nazionale di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico; ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2005, l'autocertificazione della quantità di gas naturale come definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004; ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere annualmente all'Autorità stessa, a partire dall'anno 2004, i dati relativi alla quantità di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente;

a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 167/04 l'Autorità dispone dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti sul territorio nazionale nell'anno 2005 e dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2005 dai distributori che servivano almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;

l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 è pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1 della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;

Considerato infine che:

l'art. 11, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede che l'Autorità verifichi annualmente il conseguimento da parte dei distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;

Ritenuto di determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/04.

Art. 2.

Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2005.

2.1. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 nell'anno 2007, la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2005 è determinata pari a 271.632 GWh.

2.2. Ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei singoli distributori soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 nell'anno 2007, la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2005 è determinata pari a 1.419.168.459 GJ.

Art. 3.

Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2007.

3.1. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep) —
ACEA Distribuzione S.p.a., Roma	15.596
Acegas-Aps S.p.a., Trieste	1.142
AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a., Milano	11.083
AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino	4.793
ASM Brescia S.p.a., Brescia	6.046
Azienda Energetica S.p.a., Bolzano	1.378
Deval S.p.a., Aosta	861
Enel Distribuzione S.p.a., Roma	341.933
Enìa S.p.a., Parma	1.308
Hera S.p.a., Bologna	1.418

3.2. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 sono di seguito determinati, arrotondati all'unità con criterio commerciale:

	tonnellate equivalenti di petrolio (tep) —
Acegas-Aps S.p.a., Trieste	5.787
AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a., Milano	14.176
AGSM Rete Gas S.r.l., Verona	2.571
AMG Energia S.p.a., Palermo	982
ASCO Piave S.p.a., Treviso	9.054
ASM Brescia S.p.a., Brescia	4.916
Azienda Energia e Servizi, Torino	7.804
Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova	4.592
Azienda Municipale Gas S.p.a., Bari	1.208
Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli	6.189
Consiag Reti S.r.l., Prato	3.939
Enel Rete Gas S.p.a., Milano	42.424
Enìa S.p.a., Parma	11.505
Fiorentina Gas S.p.a., Firenze	6.652
HERA S.p.a. Bologna	26.047
Italcogim Reti S.p.a., Milano	8.314
SGR Reti S.p.a., Rimini	3.654
Siciliana Gas S.p.a., Palermo	2.256
Società Italiana per il Gas S.p.a., Torino	79.821
Toscana Gas S.p.a., Pisa	5.933

3.3. Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del codice civile.

Art. 4.

Disposizioni finali

4.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.

4.2. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Conferenza unificata per le determinazioni di propria competenza.

Milano, 18 dicembre 2006

Il presidente: ORTIS

07A00045

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2006.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della proroga del Protocollo d'intesa per l'effettuazione di una indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole - RICA e REA. (Repertorio atti n. 2713).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 14 dicembre 2006:

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 6, che stabilisce che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome ed approva i protocolli d'intesa;

Visto l'atto di questa Conferenza nella seduta del 27 febbraio 2003, rep. n. 1624, relativo all'approvazione di un Protocollo d'intesa per l'effettuazione dell'indagine sui risultati economici delle aziende agricole a conduzione congiunta tra l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in collaborazione con le regioni e le province autonome, relativamente ai dati degli anni 2002, 2003 e 2004;

Visto il successivo atto, rep. n. 2260, del 3 marzo 2005 di questa Conferenza che ha approvato la proroga del medesimo protocollo, allo scopo di aggiornare la rilevazione delle analisi con riferimento all'anno 2005 e con efficacia fino al 31 dicembre 2006, unitamente all'inserimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tra i soggetti firmatari;

Vista la nota protocollo n. 10510, trasmessa il 14 novembre 2006 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviata alle regioni e province autonome il successivo 15 novembre del corrente anno, con nota prot. 4878, con la proposta di proroga dell'efficacia del protocollo fino a tutto l'anno 2007, nelle stesse modalità già in vigore, con la previsione dell'estensione dell'indagine anche ai dati dell'anno 2006;

Considerato che nella riunione istruttoria del 23 novembre 2006, i rappresentanti tecnici regionali presenti hanno convenuto sull'opportunità della proroga del protocollo d'intesa in esame e che il successivo 6 dicembre 2006 il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, ha confermato il medesimo avviso;

Visti gli esiti favorevoli dell'odierna seduta di questa Conferenza;

Approva

la proroga del Protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'effettuazione di una indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole, nel testo allegato, parte integrante del presente atto. (All. 1).

Roma, 14 dicembre 2006

Il presidente: LANZILLOTTA

ALLEGATO 1

PROROGA del

Protocollo d'intesa
per l'effettuazione di una indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole

tra

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato semplicemente Mipaaf, con sede legale a Roma, in Via XX Settembre n. 20, codice fiscale 80189270582, nella persona del Ministro pro-tempore On.le Paolo De Castro

e

l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, di seguito denominato semplicemente INEA, con sede legale a Roma, in Via Barberini 36, codice fiscale 01008660589 e partita IVA 00951791003, nella persona del rappresentante legale, Prof. Simone Vieri, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata

e

l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito denominato semplicemente ISTAT, con sede legale a Roma, in Via C. Balbo 16, codice fiscale 80111810588 e partita IVA 02124831005, nella persona del rappresentante legale, Dott. Olimpio Cianfarani, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica nella sede sopra indicata

e

le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate semplicemente Regioni, rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, On. Vasco Errani.

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. 322/1989, l'ISTAT provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);

ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 322/1989, l'ISTAT può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;

l'INEA fa parte del SISTAN, in base al d.p.c.m. 31 marzo 1990 "Individuazione degli enti ed organismi pubblici di informazione statistica";

gli Uffici di statistica delle Regioni fanno parte del SISTAN ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 322/1989, sono responsabili degli adempimenti statistici di competenza delle amministrazioni di appartenenza ed hanno tra i propri compiti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo decreto legislativo, quello di collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

il Protocollo d'Intesa tra INEA, ISTAT, Regioni e Province Autonome per l'effettuazione di un'indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole (di seguito Protocollo), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 27/2/2003, stabilisce l'integrazione di due indagini economiche in passato gestite separatamente da ISTAT (indagine REA) ed INEA (indagine RICA) e riguardanti la rilevazione di dati economici nelle aziende agricole;

la proroga del Protocollo d'intesa tra INEA, ISTAT, Regioni e Province Autonome, approvata dalla Conferenza Stato Regioni, con l'inserimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nella seduta del 3 marzo 2005, con scadenza 31 dicembre 2006, ha esteso il periodo di riferimento del Protocollo all'anno contabile 2005;

CONSIDERATO CHE

Mipaaf, INEA, ISTAT e Regioni condividono l'interesse a proseguire, con le stesse modalità previste dal Protocollo, le attività riferite all'anno contabile 2006

la Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del , ha approvato il testo della presente proroga, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo unico

1. Il periodo di riferimento dell'indagine prevista dal Protocollo d'Intesa tra INEA, ISTAT e Regioni e Province Autonome, per l'effettuazione di un'indagine annuale sui risultati economici delle aziende agricole, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 27 febbraio 2003, e modificato, nella seduta del 3 marzo 2005, con l'inserimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è esteso all'anno contabile 2006.

2. L'indagine riferita all'anno contabile 2006 viene effettuata secondo le stesse modalità previste dal Protocollo di cui al comma precedente, di cui restano confermate tutte le disposizioni.

3. La scadenza del Protocollo è prorogata al 31 dicembre 2007.

per il MiPAF
Il Ministro pro-tempore
(On.le Paolo De Castro)

per l'INEA
Il Presidente
(Prof. Simone Vieri)

per l'ISTAT
Il Direttore Generale
(Dott. Olimpio Cianfarani)

per le Regioni e Province Autonome
Il Presidente della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome
(On. Vasco Errani)

07A00033

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2006.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario. (Repertorio atti n. 2714).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 14 dicembre 2006:

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, che all'art. 8, comma 6, prevede la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di obiettivi comuni, in sede di Conferenza Stato-regioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni che istituisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regime dell'assegnazione a ciascun produttore di un quantitativo di riferimento produttivo individuale «quota latte» con l'applicazione di un prelievo supplementare, tramite multa, su tutto il latte prodotto in eccesso, al fine di ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari per conseguire un migliore equilibrio del mercato;

Vista la legge 30 maggio 2003, n. 119, sulla riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che affida alle regioni e alle province autonome, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, la riscossione coattiva dei prelievi, mediante ruolo, con la previsione del successivo riversamento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che ha la responsabilità dei rapporti finanziari sui contributi agricoli con l'Unione europea;

Considerato che, nella seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 6 dicembre 2006, è stata affrontata fuori sacco la problematica, segnalata da parte dei competenti assessorati regionali in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulle difficoltà di carattere amministrativo ed organizzativo incontrate a livello regionale nell'attuare il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare, anche a causa dell'inadeguatezza dei tempi con cui le procedure di riscossione si attuano;

Considerato che nella medesima seduta Comitato si è convenuto di adottare modalità uniformi sul territorio, da attuarsi sinergicamente da parte delle amministrazioni regionali interessate, come presupposto indispensabile per l'ottemperanza puntuale della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale ai fini della regolarizzazione del sistema;

Visto inoltre, che nella citata sede, al fine di dare certezza politica ai produttori agricoli che operano nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e con la motivazione dell'urgenza in merito all'esposizione finanziaria nei confronti dell'Unione europea, anche in considerazione dell'imminente scadenza, al 31 dicembre 2006, del terzo pagamento della rateizzazione, è stato proposta un'intesa da sancire in questa Conferenza, luogo istituzionale deputato per l'armonizzazione dei diversi livelli di governo del territorio nazionale, per il raggiungimento di posizioni unitarie ai fini del conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il contenuto dell'intesa, trasmesso dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo 11350 del 12 dicembre 2006, inviato dalla segreteria di questa Conferenza alle regioni e province autonome in data 13 dicembre 2006, con nota protocollo n. 5473 che prevede procedure da attuarsi sinergicamente, da parte dei diversi soggetti attori degli adempimenti, ai fini di una maggiore efficacia nelle attività di recupero del prelievo supplementare pregresso, anche tramite compensazioni;

Visti gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i presidenti delle regioni e delle province autonome ed il Governo hanno convenuto sul contenuto nelle modalità proposte;

Sancisce intesa

sulle procedure di recupero del prelievo supplementare mediante compensazione, nel settore lattiero-caseario, nei termini indicati nel documento allegato, parte integrante del presente atto.

Roma, 14 dicembre 2006

Il presidente: LANZILLOTTA

ALLEGATO 1

Procedure di recupero del prelievo supplementare mediante compensazione

Premessa

Considerato che il debito derivante da imputazioni di prelievo supplementare, dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2005/2006, riguarda attualmente oltre 11.500 aziende per un ammontare complessivo pari a circa 1.500 milioni di euro.

Considerato che il prelievo supplementare dovuto è comunque trattenuto dall'Unione Europea attraverso la riduzione degli anticipi agli organismi pagatori e che il compito di effettuare l'attività di riscossione del prelievo supplementare non versato è attribuito dalla legge n. 119/2003, articolo 1, comma 9, alle Regioni.

Considerate le difficoltà di carattere amministrativo ed organizzativo attualmente incontrate dalle amministrazioni regionali nell'attuare il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare, nonché l'inadeguatezza dei tempi con cui le procedure di riscossione si attuano.

Considerato che le medesime aziende agricole sono in gran parte destinatarie di contributi agricoli, comunitari o nazionali, che vengono regolarmente erogati dagli organismi pagatori, anche in presenza di un debito derivante da imputazioni di prelievo supplementare.

Considerato che le somme riscosse dalle Regioni devono essere riversate all'Agea, che ha la responsabilità dei rapporti finanziari sui contributi agricoli con l'Unione Europea.

Considerato che gli organismi pagatori sono istituiti dalle Regioni, ferma restando la supplenza da parte dell'Agea per le Regioni dove non è stato ancora istituito un organismo pagatore regionale.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALMENTARI E FORESTALI,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

convengono quanto segue

1. Gli organismi pagatori, coordinati dall'Agea-coordinamento, attuano la compensazione delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare e relativi interessi con i contributi destinati alle aziende agricole.

2. Per ciascun recupero effettuato l'Agea informa l'azienda agricola, il primo acquirente che doveva provvedere al versamento e le competenti amministrazioni regionali.

3. La comunicazione al primo acquirente prevede l'obbligo di pagamento all'azienda agricola delle somme recuperate per le quali sussista la trattenuta del prelievo supplementare.

4. In caso di recupero parziale attraverso compensazione delle somme dovute, le competenti amministrazioni regionali provvedono alla riscossione coattiva dell'importo ancora dovuto dal produttore.

5. Il coordinamento delle diverse procedure di riscossione è effettuato attraverso il SIAN, in cui risulta l'esatta posizione debitoria delle aziende relativamente al prelievo supplementare.

07A00034

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

ORDINANZA 20 dicembre 2006.

Programma commissariale di interventi nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004. Programmazione intervento comune di Talana: «Interventi urgenti di soccorso, sistemazione, e ripristino in conseguenza dell'evento alluvionale e franoso in data 6 dicembre 2004». Importo di € 1.400.000,00. (Ordinanza n. 18).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE
IN SARDEGNA DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha autorizzato il Dipartimento della Protezione civile ad erogare ai soggetti competenti, contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, destinando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005, che ha disposto, fra l'altro, la ripartizione dei contributi tra le regioni interessate, destinando alla regione Sardegna due limiti di impegno quindicennali di € 1.170.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004» e € 400.000,00 per «Eventi alluvionali dicembre 2004, Cagliari, Nuoro e Sassari»;

Atteso che, sulla base dei predetti contributi quindicennali, sono stati stipulati, dalla regione autonoma della Sardegna, due mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di € 18.225.181,73, i cui fondi sono stati riversati, con decreto del Presidente n. 109 del 24 novembre 2006, nella contabilità speciale n. 3257 intestata al Commissario delegato;

Atteso che con deliberazione n. 52/16 del 15 dicembre 2004, come rettificata con deliberazione n. 13/6 del 29 marzo 2005, la giunta regionale ha approvato la rimodulazione del Programma di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale di protezione civile di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16, ricomprendendo fra gli interventi previsti dall'art. 2, lettera *b)* della legge n. 225/1992 (interventi strutturali di competenza regionale per la prevenzione del rischio idrogeologico o necessari a porre rimedio a danni conseguenti a eventi calamitosi) l'intervento «Interventi urgenti di soccorso, sistemazione, e ripristino in conseguenza dell'evento alluvionale e franoso in data 6 dicembre 2004» per un importo di € 1.400.000,00;

Atteso che con deliberazione n. 33/20 del 25 luglio 2006, la giunta regionale ha disposto la riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del predetto intervento nel comune di Talana in quanto il Dipartimento di protezione civile nazionale non lo ha ritenuto finanziabile ai sensi della legge n. 388/2000 poiché non riconducibile, per tipologia, fra quelle di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, lettera *b)* (eventi naturali che comportano l'intervento delle amministrazioni competenti in via ordinaria) ritenendolo invece ascrivibile alla tipologia di cui alla lettera *c)* (calamità naturali da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari) da finanziarsi, pertanto, con le risorse assegnate al Commissario delegato per l'emergenza alluvione;

Atteso che con la medesima deliberazione, la giunta regionale ha altresì proposto di far fronte all'attuazione dell'intervento in argomento con le risorse previste dalla sopra citata legge n. 311/2004, art. 1, comma 203, «Contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza»;

Atteso che il comune di Talana è stato individuato tra i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti con la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonché con l'ordinanza del Commissario per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005;

Atteso che il Servizio del Genio civile di Nuoro dell'assessorato regionale dei lavori pubblici ha comunicato, con nota prot. 4970 del 24 novembre 2006, che l'intervento proposto è conseguente agli eventi alluvionali del dicembre 2004 e complementare agli interventi già finanziati;

Ritenuto di dover provvedere in conformità alla proposta formulata dalla giunta regionale, con la citata deliberazione n. 33/20, inserendo il predetto intervento da realizzare nel comune di Talana nel programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004, approvato con ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005 e di far ricorso, per l'attuazione dello stesso, alle medesime procedure e deroghe ivi previste;

Atteso che alla realizzazione del predetto intervento si farà fronte con le risorse di cui all'art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004, allocate presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Atteso che si rende necessario, ai fini dell'attuazione di detto intervento con le procedure di cui alla predetta ordinanza n. 4/05, che la regione autonoma della Sardegna provveda con atto del competente assessorato regionale della programmazione, alle conseguenti variazioni di bilancio consistenti nell'istituzione di specifica unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici ed all'istituzione di specifica unità previsionale di base nello stato di previsione delle entrate, nella quale verranno riversati i fondi commissariali nella misura delle spese sostenute sulla corrispondente U.P.B. di spesa, previa certificazione dell'assessorato medesimo;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento da realizzare nel comune di Talana denominato «Interventi urgenti di soccorso, sistemazione, e ripristino in conseguenza dell'evento alluvionale e franoso in data 6 dicembre 2004» di importo pari a € 1.400.000,00 è ricompreso nel programma del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 approvato con ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005.

Art. 2.

1. L'intervento di cui all'art. 1 della presente ordinanza è attuato dall'assessorato dei lavori pubblici della regione autonoma della Sardegna secondo le procedure di cui alla ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005, provvedendo altresì direttamente all'adozione dei provvedimenti di spesa a valere sulle risorse finanziarie commissariali che verranno messe all'uopo a disposizione nel bilancio regionale.

2. Ai fini della messa a disposizione delle risorse finanziarie commissariali, l'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio provvederà all'istituzione di specifica unità previsionale di base, nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici con la dotazione finanziaria di € 1.400.000,00 e provvederà altresì all'istituzione di specifica U.P.B. nello stato di previsione delle entrate,

con previsione di entrata di pari importo di provenienza dalla contabilità del Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna.

3. Il predetto stanziamento è mantenuto nel bilancio della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 11, sino alla completa realizzazione degli interventi.

4. I riversamenti da parte del Commissario delegato sulla predetta U.P.B. di entrata del bilancio regionale saranno disposti su richiesta dell'assessorato dei lavori pubblici, nella misura delle spese sostenute sulla corrispondente U.P.B. di spesa, previa certificazione dell'assessorato medesimo.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 dicembre 2006

Il commissario delegato: SORU

07A00069

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Maria SS. del Rosario, in Rotonda

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Rosario, con sede in Rotonda (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00025

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Moliterno

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Moliterno (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A00026

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Immacolata Concezione, in Lauria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º dicembre 2006, viene estinta la Confraternita della Immacolata Concezione, con sede in Lauria (Potenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di San Giacomo Apostolo Maggiore, con sede in Lauria (Potenza).

07A00027

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo ICT S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 20 giugno 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

ICT S.r.l., con sede legale in via Alfredo Catalani, 68 - 20131 Milano:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00035

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Sicapt S.r.l., in Lecco.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 22 maggio 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo, sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Sicapt S.r.l., con sede lega1e in via Palestro, 20 - 23900 Lecco:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00036

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Ico-Illit S.r.l., in Foggia.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 12 giugno 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Ico-Illit S.r.l., con sede legale via Fraccacreta, 57 - 71100 Foggia:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente decreto.

07A00037

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo CPM S.r.l., in Bienno.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 28 giugno 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

CPM S.r.l., con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (Brescia):

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00038

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Certapulia S.r.l., in Bari.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 1º settembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Certapulia S.r.l., con sede legale in via Santi Cirillo e Metodio n. 5/D - 70124 Bari:

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00039

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Sidel S.p.a., in Bologna.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 22 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 22 settembre 2006 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Sidel S.p.a., con sede legale in via Larga n. 34/2 - 40138 Bologna:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

07A00040

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo Certat S.r.l., in Terni.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 1º dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Certat S.r.l., con sede legale via Mentana, 50 - Terni, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 agosto 2006, prot. n. 46149, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo Certat S.r.l., con sede legale in via Mentana, 50 - Terni, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 agosto 2006, prot. n. 46149, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 26 settembre 2006;

L'organismo Certat S.r.l., con sede legale in via Mentana, 50 - Terni, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 agosto 2006, prot. n. 46149, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A00041

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l., in Tavernola.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 1º dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l., con sede legale via Conciliazione, 1 - Tavernola (Como), acquisita in atti di questo Ministero in data 23 gennaio 2006, prot. n. 4881, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Viste le note dell'organismo Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l., con sede legale in via Conciliazione, 1 - Tavernola (Como), acquisite in atti di questo Ministero in data 6 agosto 2006, prot. n. 50443 e n. 50449, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l., con sede legale in via Conciliazione, 1 - Tavernola (Como), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 26 settembre 2006;

L'organismo Prima Ricerca & Sviluppo S.r.l., con sede legale in via Conciliazione, 1 - Tavernola (Como), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

07A00042

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo Consorzio Italcert S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 1º dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Consorzio Italcert, con sede legale in viale Sarca, 336 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 31 maggio 2006, prot. n. 42663, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo Consorzio Italcert, con sede legale in viale Sarca, 336 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 25 settembre 2006, prot. n. 54215, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo Consorzio Italcert con sede legale in viale Sarca, 336 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 26 settembre 2006;

L'organismo Consorzio ITalcert con sede legale in viale Sarca, 336 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza:

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A00043

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CE all'organismo OCE - Organismo di certificazione europea S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 1º dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l. con sede legale via Ancona, 21 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 17 luglio 2006, prot. n. 42663, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'Organismo OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l. con sede legale in via Ancona, 21 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 25 settembre 2006, prot. n. 54212, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'Organismo OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l. con sede legale in via Ancona, 21 - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Considerato l'esito dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 26 settembre 2006;

L'Organismo OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l. con sede legale in via Ancona, 21 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. *Macchine:*

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica; con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. *Componenti di sicurezza:*

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A00044

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zomig».

Estratto provvedimento UPC/II/2698 del 14 dicembre 2006

Specialità medicinale: ZOMIG.

Confezioni:

A.I.C. n. 033345012/M - 3 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345024/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345036/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033345048/M - 12 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345051/M - 18 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345063/M - 3 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345075/M - 6 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345087/M - 6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033345099/M - 12 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345101/M - 18 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345113/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033345125/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

A.I.C. n. 033345137/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

A.I.C. n. 033345149/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033345152/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/II/022, SE/H/0128/001-006/R02, SE/H/0128/003, 006/1A/29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al Riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Modifica delle disposizioni di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Si comunica che il presente estratto sostituisce ed annulla l'estratto relativo al provvedimento UPC/II/2565 del 13 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2006 alla pagina 61.

Il presente estratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ponesta».

Estratto provvedimento UPC/II/2699 del 14 dicembre 2006

Specialità medicinale: PONESTA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033533011 - 3 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533023 - 6 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533035 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033533047 - 12 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533050 - 18 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533062 - 3 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533074 - 6 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533086 - 6 compresse 5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033533098 - 12 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533100 - 18 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533112/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse

A.I.C. n. 033533124/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse

A.I.C. n. 033533136/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse

A.I.C. n. 033533148/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033533151/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/II/022, SE/H/0128/001-006/R02, SE/H/0128/003,006/1A/29.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Modifica delle disposizioni di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Si comunica che il presente estratto sostituisce ed annulla l'estratto relativo al provvedimento UPC/II/2564 del 13 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2006 alla pagina 61.

Il presente estratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12092

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabitril».

Estratto provvedimento UPC/II/2700 del 18 dicembre 2006

Specialità medicinale: GABITRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 032951016/M - 50 compresse rivestite con film 5 mg;

A.I.C. n. 032951028/M - 100 compresse rivestite con film 5 mg;

A.I.C. n. 032951030/M - 50 compresse rivestite con film 10 mg;

A.I.C. n. 032951042/M - 100 compresse rivestite con film 10 mg;

A.I.C. n. 032951055/M - 50 compresse rivestite con film 15 mg;

A.I.C. n. 032951067/M - 100 compresse rivestite con film 15 mg.

Titolare A.I.C.: Cephalon France.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0107/001-004/II/042.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 4.9.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Metvix».

Estratto provvedimento UPC/II/2701 del 18 dicembre 2006

Specialità medicinale: METVIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035995012/M - tubo da 2 di crema 160 mg/g.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0266/001/II/009, SE/H/0266/001/II/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12087

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neupogen».

Estratto provvedimento UPC/II/2702 del 18 dicembre 2006

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028216036/M - «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml;

A.I.C. n. 028216048/M - «48» 1 flaconcino monouso iniettabile 1,6 ml;

A.I.C. n. 028216075/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

A.I.C. n. 028216087/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

A.I.C. n. 028216099/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

A.I.C. n. 028216101/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu;

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/077, UK/H/0019/001,010,011/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezioni 4.4 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12088

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/2703 del 18 dicembre 2006

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

A.I.C. n. 027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

A.I.C. n. 027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

A.I.C. n. 027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

A.I.C. n. 027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

A.I.C. n. 027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010,011/II/077, UK/H/0019/001,010,011/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezioni 4.4 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente prowedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Captopril EG».

Estratto provvedimento UPC/II/2704 del 19 dicembre 2006

Specialità medicinale: CAPTOPRIL EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 035036019/M - 30 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036021/M - 30 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036033/M - 45 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036045/M - 45 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036058/M - 28 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036060/M - 28 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036072/M - 56 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036084/M - 56 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036096/M - 90 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036108/M - 90 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036110/M -100 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036122/M - 100 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036134/M - 200 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036146/M - 200 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036159/M - 50 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036161/M - 24 compresse in blister pvc/al da 50 mg;

A.I.C. n. 035036173/M - 20 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036185/M - 60 compresse in blister pvc/al da 25 mg;

A.I.C. n. 035036197/M - 80 compresse in blister pvc/al da 50 mg.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0133/001-003/N001, DK/H/0133/001-003/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A12090

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Meditalia cooperativa sociale a r.l.», in Tavagnacco, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3164 del 22 dicembre 2006 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la «Cooperativa Meditalia cooperativa sociale a r.l.», con sede in Tavagnacco, costituita il 10 aprile 1996 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34.

07A00070

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-006) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.